

LORENZO GAGLIARDI

*Professore associato di Diritto romano*

*Università degli Studi di Milano*

## **Niebuhr, l'*isopoliteia* e il *ius migrandi* arcaico\***

English title: Niebuhr, The *Isopoliteia* and the Archaic *Ius Migrandi*

DOI: 10.26350/004084\_000082

**Sommario:** 1. Il *ius migrandi* di età arcaica nelle fonti romane e nella dottrina moderna: stato della questione – 2. Niebuhr e l'*isopoliteia* delle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso – 3. Inquadramento dell'*isopoliteia* “di tipo cittadino” ellenistica – 4. Ricapitolazione della tesi di Niebuhr alla luce dell'inquadramento dell'*isopoliteia* “di tipo cittadino” ellenistica – 5. Verifica della tesi di Niebuhr alla luce di alcuni passi di Dionigi di Alicarnasso – 6. Dionigi di Alicarnasso non impiegava il termine “*isopoliteia*” nel senso di “*isopoliteia* di tipo cittadino” come invece riteneva Niebuhr – 7. Conclusione: individuazione del contenuto dell'*isopoliteia* tra Romani e Latini nell'opera di Dionigi di Alicarnasso e nella realtà laziale del V secolo a.C.

### **1. Il *ius migrandi* di età arcaica nelle fonti romane e nella dottrina moderna: stato della questione**

In relazione alla storia del diritto romano arcaico del V e del IV secolo a.C. viene oggi convenzionalmente chiamato “*ius migrandi*” un supposto diritto dei Latini *prisci* di emigrare a Roma e dei Romani di emigrare nelle (altre) città latine<sup>1</sup>, trasferendovi il proprio domicilio e acquistando

---

\* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

<sup>1</sup> È un dato acquisito, e sottolineato, tra altri, ad esempio da Theodor Mommsen, che Roma era a tutti gli effetti parte del *nomen Latinum*. Quindi, quando si tratta di *civitates* latine, si deve includere correttamente tra queste anche Roma. Pur ciò premesso, scriveremo di rapporti “tra Romani e Latini”, ricorrendo a un'espressione in uso negli studi storici sull'antichità laziale, che ha la sua giustificazione nelle fonti romane, le quali, da una visione romanocentrica, sono improntate a una tale distinzione, basata sull'importanza dell'egemonia romana nella regione. L'espressione “Romani e Latini” andrà quindi sempre correttamente intesa nel suo senso pieno di “Romani e *altri* Latini” e useremo parlare di “Latini” escludendo per convenzione da questi i Romani. Sulla piena appartenenza dei Romani alla nazione latina, v.

così la cittadinanza del luogo di destinazione. Per lo più si ritiene, da parte di chi ammette la storicità di tale diritto, che esso sia stato introdotto dal *foedus Cassianum*, siglato, per la parte romana, dal console Spurio Cassio Vecellino nel 493 a.C.

L'esistenza di codesto "*ius migrandi*" è però assai dubbia e vale la pena di interrogarsi sulla sua realtà storica.

Preciso espressamente che mi sto riferendo solo al c.d. *ius migrandi* di età arcaica. Non mi riferisco invece all'età medio/tardo-repubblicana, in relazione alla quale è attestata da Livio<sup>2</sup> una legge che, nel primo quarto del II secolo a.C., concesse ai Latini, questa volta non più solo *prisci*, ma anche *coloniarii*, il diritto di trasferirsi a Roma *per migrationem et censum*, acquistando la cittadinanza romana, a condizione che lasciassero un figlio nella città di provenienza. Quest'ultima legge, certamente esistita, pone una serie di questioni interessanti, che tuttavia fuoriescono dall'obiettivo di queste note e non saranno qui esaminate<sup>3</sup>.

---

soprattutto Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, Leipzig 1887, pp. 590 ss., 607 ss.; Id., *Disegno del diritto pubblico romano* (1893), trad. it. di P. Bonfante, Milano 1904, p. 65; e quindi F. Schulz, *I principii del diritto romano* (1934), trad. it. di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1946, p. 96. Cfr. G. Crifò, *Qualcosa su Mommsen*, in F. Mannino - M. Mannino - D.F. Maras (a cura di), *Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata di Studi in memoria dell'illustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, Sala Valadier, 3 aprile 2004)*, Roma 2009, pp. 43 ss. Sul significato di nazione latina (*nomen Latinum*), da intendersi però (a differenza di quanto affermato da Mommsen) in senso etnico e non politico, rinvio a quanto ho scritto più ampiamente: L. Gagliardi, *La nazione latina al tempo della Roma dei re*, in L. Gagliardi - D. Kremer (a cura di), *Cittadinanza e nazione in prospettiva storica*, Milano 2020, pp. 21 ss. Sull'uso moderno di "Latini" per indicare tutti i popoli latini escluso quello dei Romani, ho già avuto modo di formulare alcune precisazioni: L. Gagliardi, *Le confederazioni dei popoli latini fino al foedus Cassianum*, in *Iuris Antiqui Historia*, 12 (2020), pp. 59 ss., particolarmente p. 60, nt. 1 Quanto al sintagma *Latini prisci*, si consideri l'espressione *prisci casci populi Latini* risalente a Enn. *Ann.* 24 V., come si trae da Varro *ling.* 7.28. Cfr., inoltre, Paul.Fest. 253 L.; Serv. *Aen.* 5.598; Schol. Cic. Bob.154 St.

<sup>2</sup> Liv. 41.8.6-12.

<sup>3</sup> Per lo *status quaestionis* e per un esame delle principali problematiche sul tema – che spero di avere modo di affrontare in una futura occasione in modo approfondito, sottoponendo a scrutinio le tesi finora avanzate – mi limito in questa sede a rinviare agli studi di C. Castello, *Il cosiddetto ius migrandi dei Latini a Roma. Ricerche in tema di concessione e accertamento degli status civitatis et familiae dal 338 al 95 a.C.*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 61 (1958), pp. 209 ss.; U. Laffi, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II sec. a.C.*, in A. Calbi - G. Susini (a cura di), *Pro populo Arimense. Atti del Convegno internazionale «Rimini antica. Una respublica fra terra e mare» (Rimini, ottobre 1993)*, Faenza 1995, pp. 43 ss. (ora anche in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, pp. 45 ss.); P. Erdkamp, *Soldiers, Roman Citizens, and Latin Colonists in Mid-Republican Italy*, in *Ancient Society*, 41 (2011), pp. 109 ss., 126 ss.; M. Tarpin, *Strangers in Paradise. Latins (and Some Other Non-Romans) in Colonial*

A proposito del *ius migrandi* di età arcaica, che dunque qui considero, occorre segnalare subito due dati.

Il primo è che nelle fonti l'espressione *ius migrandi* non si rinviene mai, ma è un'invenzione moderna<sup>4</sup>: come è stato rilevato da Franco Vallocchia<sup>5</sup>, l'espressione *ius migrandi* è stata impiegata per la prima

---

*Context: A Short Story of Territorial Complexity*, in T. Stek - J. Pelgrom (ed.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, pp. 160 ss., 164 ss.; U. Laffi, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, in *Athenaeum*, 150 (2017), pp. 85 ss. (anche in Id., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. Capogrossi Colognesi, a cura di C. Masi Doria e P. Santini, Napoli 2020, pp. 85 ss.); U. Laffi, *Italici in colonie latine e Latini in colonie romane*, in M. Chelotti - M. Silvestrini - E. Todisco (a cura di), *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, Bari 2017, pp. 51 ss. (anche in U. Laffi, *Nuovi studi*, cit., pp. 211 ss.); U. Laffi, «*Consul ante quam civis*»: la cittadinanza contestata di un console (*Val. Max.* 3, 4, 5), in L. Gagliardi (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, vol. II, Milano 2018, pp. 91 ss. (anche in U. Laffi, *Nuovi studi*, cit., pp. 223 ss.); G. Valditara, *Civis Romanus sum*, Torino 2018, pp. 93 ss. (e cfr. già Id., *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli 2015, pp. 47 ss.); U. Laffi, *Acquisto della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia del census*, in G. D'Angelo - M. De Simone - M. Varvaro (a cura di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019, pp. 169 ss., 178 s.; F. Mercogliano, *Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e problemi*, in *Annali della Facoltà Giuridica* (Università degli Studi di Camerino), 8 n.s. (2019), pp. 137 ss. V. anche G. Luraschi, *Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979, pp. 56 ss.; Id., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, 61 (1995), pp. 17 ss. e in F. Milazzo (a cura di), *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994*, Napoli 1996, pp. 35 ss.; F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in B. Perinán Gómez (ed.), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid 2010, pp. 17 ss., 47 ss.; S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *Rivista di Diritto Romano*, 12 (2012), pp. 25 ss. [anche in S. Lazzarini (a cura di), *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti dell'incontro di studio di Como 25-26 maggio 2012*, Como 2017, pp. 175 ss., 184 ss.]; A. Muroli, *Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica*, in *Diritto@Storia* (dirittoestoria.it), 11 (2013); Y. Berthelet, *Expiation, par Rome, de prodiges survenus dans des cités alliées du nomen Latinum ou des cités alliées italiennes non-latines*, in *L'antiquité classique*, 82 (2013), pp. 91 ss., 107.

<sup>4</sup> Il dato è noto ed è stato anche recentemente ripetuto da più parti: U. Laffi, *Sull'esegesi*, in *Studi*, cit., p. 54; F. Mercogliano, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli 20, p. 51.

<sup>5</sup> F. Vallocchia, «*Ius migrandi*? Migrazioni latine e cittadinanza romana», in *Index*, 46 (2018), pp. 698 ss., 700 [anche in *Diritto@Storia* (dirittoestoria.it), 16 (2018)].

volta da Pietro Bonfante nel suo volume intitolato *Diritto romano*, pubblicato nel 1900<sup>6</sup>.

Il secondo è che, come poi avrò modo di verificare, anche le prove sostanziali dell'esistenza di tale supposto *ius* nelle fonti a noi note sono impercettibili.

Eppure, va detto subito, l'esistenza del *ius migrandi* arcaico è da molti studiosi affermata e da molti studiosi non negata.

Possiamo considerare, in relazione a quest'ultima affermazione, in primo luogo i manuali moderni di diritto romano pubblico e privato, nei quali si rilevano due orientamenti.

Vi sono – e rappresentano la maggioranza – manuali che, quando trattano dei rapporti tra Roma e i Latini in età arcaica, descrivono una situazione complessiva di grande comunanza giuridica, oltre che etnica, per la quale Romani e Latini avrebbero reciprocamente condiviso una serie di diritti che si enumerano in quattro: *ius commerci*, *ius conubi*, *ius suffragi* e, appunto, *ius migrandi*<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> P. Bonfante, *Diritto romano*, Firenze 1900, p. 51.

<sup>7</sup> P. Bonfante, *Diritto romano*, cit., p. 51, e *Storia del diritto romano*, vol. I, Roma 1934, p. 53 (ma non così, in precedenza, lo stesso autore in *Istituzioni di diritto romano*, Firenze 1896, p. 40); S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Firenze 1906, pp. 11 s. (parlando di «*ius latii*»); B. Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts. Ein Lehrbuch*, Leipzig-Erlangen 1925, pp. 114 ss.; C. Longo - G. Scherillo, *Storia del diritto romano. Costituzione e fonti del diritto*, Milano 1935, p. 106; P. de Francisci, *Storia del diritto romano*, vol. I, 2<sup>a</sup> ed., Milano 1939 (cfr. Id., *Sintesi storica del diritto romano*, 4<sup>a</sup> ed., Roma 1968, p. 192); G. Scherillo - A. Dell'Oro, *Manuale di storia del diritto romano*, Milano-Varese 1949, pp. 68 ss.; P. Frezza, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1954, p. 166; E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961, p. 63; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1965, p. 240; F. Càssola - L. Labruna, in M. Talamanca (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1979, p. 240; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, pp. 106 ss. (cfr. Id., *Lineamenti di diritto privato romano*, 2<sup>a</sup> ed., Milano 2013, p. 56); M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1994, p. 217 (cfr. Id., *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2004, p. 138); P. Cerami - A. Corbino - A. Metro - G. Purpura, *Storia del diritto romano. Profilo*, 2<sup>a</sup> ed., Soveria Mannelli 1996, p. 104; A. Guarino, *Diritto Privato Romano*, 11<sup>a</sup> ed., Napoli 1997, pp. 308 ss., 325; Id., *Storia del diritto romano*, 12<sup>a</sup> ed., Napoli 1998, pp. 199 ss., 256; U. Vincenti, *Le forme dell'organizzazione del dominio romano in Italia e nel Mediterraneo*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia del diritto romano*, Torino 2000, p. 58 (ove è impiegata la terminologia di *ius civitatis mutandae* in luogo di *ius migrandi*); G. Crifò, *Lezioni di storia del diritto romano*, 4<sup>a</sup> ed., Bologna 2005, p. 134; A. Fernández de Buján, *Derecho privado romano*, Madrid 2008, p. 112; L. Fascione, *Storia del diritto privato romano*, 2<sup>a</sup> ed., Torino 2008, p. 84; M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2009, p. 169; E. Cantarella, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano 2010, p. 122 (cfr. Id., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 2015, pp. 32, 34); G. Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano. I. Strumenti*, Santarcangelo di Romagna 2011, p. 59; Id., *Lezioni di diritto privato romano. III. Istituzioni*, Santarcangelo di Romagna 2012, p. 36; G. Pugliese - F.

Il secondo gruppo di manuali, recependo a sua volta l'idea di un'assimilazione per così dire naturale tra i Romani e il resto dei Latini, accoglie la comunanza dei *iura commercii* e *conubi*, e in parte anche *suffragi*, ma non menziona il *ius migrandi*<sup>8</sup>. Non lo menziona nel senso che da un lato non trova evidentemente sufficienti appigli testuali per affermarne l'esistenza, dall'altro non prende però posizione neppure per negare che esso sia esistito.

Se ci rivolgiamo alla letteratura specialistica moderna, dal secolo scorso in poi, notiamo un egualmente marcato e certamente più circostanziato quadro dicotomico.

Tra le principali opere che ammettono il *ius migrandi* arcaico, possiamo citare in primo luogo il secondo volume della *Storia dei Romani* di Gaetano De Sanctis del 1907<sup>9</sup>. Possiamo ricordare quindi il secondo volume della *Storia della costituzione romana* di Francesco De Martino pubblicato in prima edizione nel 1954 e in seconda edizione nel 1973, nel quale il *ius migrandi* al tempo del *foedus Cassianum* è detto «non attestato», ma «presumibile»<sup>10</sup>, per arrivare poi al denso e fondamentale

---

Sitzia - L. Vacca, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2012, p. 59; A. Corbino, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, Assago 2012, p. 288; A. Lovato, *Cittadini e stranieri: lo status civitatis*, in A. Lovato - S. Puliatti - L. Solidoro Maruotti (a cura di), *Diritto privato romano*, Torino 2014, p. 168; V. Marotta, *Cittadini e stranieri*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016, p. 147.

<sup>8</sup> E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*, 2<sup>a</sup> ed., Padova 1942, p. 45; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960, pp. 54 ss.; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5<sup>a</sup> ed., Torino 1965, p. 261; A. Burdese, *Diritto Privato Romano*, Torino 1975, p. 139; M. Kaser, *Römisches Privatrecht*, 13<sup>a</sup> ed., München 1983, p. 28; F. Pastori, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, 3<sup>a</sup> ed., Milano 1992, pp. 206 ss.; D. Dalla - R. Lambertini, *Istituzioni di diritto romano*, 2<sup>a</sup> ed., Torino 2001, p. 73; G. Scherillo - F. Gnoli, *Diritto romano. Lezioni istituzionali*, 2<sup>a</sup> ed., Milano 2003, p. 90; F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma. I. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006, pp. 266 ss.; C. Cascione, *Manuale breve di diritto romano*, Milano 2007, p. 49; F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari*, 3<sup>a</sup> ed., Reggio Calabria 2012, pp. 105 ss. (cfr. Id., *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016, p. 58); A. Petrucci, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino 2015, p. 8; F. Gnoli - I. Fagnoli, *Institutiones iuris Romani*, Milano 2018, p. 85. Parlano del *ius migrandi* per i Latini *coloniarii*, ma non trattano dello stesso diritto per i *Latini prisci*, T. Masiello, *Corso di storia del diritto romano*, 2<sup>a</sup> ed., Bari 2008, p. 46; M. Humbert - D. Kremer, *Institutions politiques et sociales de l'Antiquité*, 11<sup>a</sup> ed., Paris 2014, pp. 20, 278.

<sup>9</sup> G. De Sanctis, *Storia dei Romani. La conquista del primato in Italia*, vol. II, Torino 1907, p. 102; Id., *Sul foedus Cassianum*, in *Atti del I Congresso nazionale di Studi Romani*, Roma 1929, pp. 231 ss.

<sup>10</sup> F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, vol. II.1, Napoli 1954, p. 65; vol. II, 2<sup>a</sup> ed., Napoli 1973, p. 75.

studio di Michel Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, pubblicato a Parigi nel 1978<sup>11</sup>, nel quale la derivazione del *ius migrandi* dal *foedus Cassianum* è affermata in modo netto. Sulla stessa linea si collocano quindi Giorgio Luraschi nel 1979<sup>12</sup>, Mario Talamanca nel 1991<sup>13</sup>, Fritz Sturm nel 1992<sup>14</sup> e Maria Floriana Cursi nel 1996<sup>15</sup> (entrambi sulla posizione di De Martino), Patrick Le Roux nel 1998<sup>16</sup>, e quindi David Kremer nel suo importante saggio sul *ius Latinum* del 2006<sup>17</sup>.

---

<sup>11</sup> M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Paris 1978, pp. 108 ss. (il cui argomento principale, per la verità non decisivo, pp. 120 ss., è che se il *ius migrandi* fosse stato istituito da una legge romana posteriore alla conclusione del *foedus Cassianum*, Cicerone avrebbe impiegato questo tema nella *Pro Balbo*; l'autore cerca inoltre, pp. 139 ss., una similitudine tra il *ius migrandi* e l'*hospitium*, che tuttavia non appare solidamente agganciata alle fonti antiche). Più di recente, ancora Id., *La colonisation et le phénomène migratoire: leçons romaines*, in E. Gojosso - D. Kremer - A. Vergne (éd.), *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours*, Poitiers 2014, pp. 41 ss. (con qualche attenuazione, p. 54, sull'analogia tra *isopoliteia* e *hospitium*). Per la definizione dell'*hospitium*, P. Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, 4 (1938), pp. 363 ss., 398 ss.; M. Lemosse, *Hospitium*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. III, Napoli 1984, pp. 1269 ss.; F. De Martino - R. Degl'Innocenti Pierini, *Hospes/hospitium*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. II, Roma 1985, pp. 858 ss.; A. Maffi, *Straniero (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano 1990, pp. 1139 ss.; S. Randazzo, *Lo statuto giuridico dello straniero e l'hospitium nel diritto romano arcaico*, in R. Astorri - F.A. Cappelletti (a cura di), *Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura*, Torino 2003, pp. 51 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, pp. 128 ss.; M. Milani, *La mano destra in Roma antica*, in L. Garofalo (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, vol. II, Ospedaletto 2017, pp. 25 ss., 95 ss. Approva alcuni aspetti dell'inquadramento di M. Humbert - P. Balbín Chamorro, *Ius hospitii y ius civitatis*, in *Gerión*, 24 (2006), pp. 207 ss. [e cfr. quindi Id., *Hospitium: una herramienta de acceso a los recursos intercomunitarios*, in J. Mangas Manjarrés - M.Á. Novillo López (ed.), *El territorio de las ciudades romanas*, Madrid 2008, pp. 73 ss.].

<sup>12</sup> G. Luraschi, *Foedus*, cit., p. 94.

<sup>13</sup> M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 103 (1991), pp. 703 ss., 710.

<sup>14</sup> F. Sturm, *Conubium, ius migrandi, conventio in manum*, in R. Ganghofer (éd.), *Le droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Actes des journées internationales d'histoire du droit*, Strasbourg 1992, pp. 717 ss.

<sup>15</sup> M.F. Cursi, *La struttura del postliminium nella repubblica e nel principato*, Napoli 1996, p. 21.

<sup>16</sup> P. Le Roux, *Rome et le droit latin*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 76 (1998), pp. 315 ss., 319.

<sup>17</sup> D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l'empire*, Paris 2006, pp. 30 ss. [e già Id., *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole*, in

In senso opposto si sono espressi studiosi che hanno negato la risalenza del c.d. *ius migrandi* all'età arcaica, ammettendo unicamente l'acquisto della cittadinanza romana *per migrationem et censum* dal II secolo a.C. (o, al limite, solo in alcuni casi, retrodatando, quest'ultima possibilità al 338 a.C.). Possiamo ricordare Karl Julius Beloch e la sua *Römische Geschichte* del 1926<sup>18</sup>, e quindi gli studi successivi di Gianfranco Tibiletti<sup>19</sup>, Arnold Toynbee<sup>20</sup>, Jochen Bleicken<sup>21</sup>, Umberto Laffi<sup>22</sup>, William

---

M. Humbert (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, pp. 191 ss., 195 s.: «L'*isopoliteia* del *foedus Cassianum* designa il diritto che si riconoscono le città della lega latina, per l'insieme dei loro cittadini, di acquisire, attraverso un insediamento definitivo, la cittadinanza completa di qualunque Stato della federazione». Con le citazioni bibliografiche contenute nel testo ho peraltro proceduto soltanto per sommi capi con alcuni *exempla*, ma è evidente che le prese di posizione sul tema sono state molto numerose e le indicazioni potrebbero di conseguenza essere ampliate. Sulla stessa linea potrebbero indicarsi, per continuare con alcune ulteriori indicazioni non esaustive, anche A. Rosenberg, *Die Entstehung des sogennaten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts*, in *Hermes*, 55 (1920), pp. 337 ss., 355 ss. (però con datazione del *foedus Cassianum* al 268 a.C.); A.H. McDonald, *Rome and the Italian Confederation (200-186 B. C.)*, in *The Journal of Roman Studies*, 34 (1944), pp. 11 ss.; G. Vitucci, *Latium*, in E. De Ruggiero (a cura di), *Dizionario epigrafico di antichità romane*, vol. IV, Roma 1947, pp. 430 ss., 436 ss.; E. Ferenczy, *Zur Vorgeschichte des ius Latii. Das Problem der "römischen Hegemonie" über Latium*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul*, Paris 1983, pp. 233 ss.; H. Mouritsen, *Italian Unification. A Study in Ancient and Modern Historiography*, London 1998, p. 90, nt. 10; G. Brizzi, *Forme di integrazione a Roma tra l'età monarchica e la prima repubblica: qualche ulteriore considerazione*, in G. Urso (a cura di), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, pp. 115 ss., 119 ss.; G. Forsythe, *A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic War*, Berkeley 2005, p. 184; A. Muroni, *Civitas*, cit., nt. 72; L. Cecchet, *Introduction. Greek and Roman Citizenship: State of Research and Open Questions*, in L. Cecchet - A. Busetto (ed.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden 2017, pp. 1 ss., 11. Un'impostazione differente è quella di A. Alföldi, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1965, p. 38, secondo il quale i Latini godevano sì di un *ius sedis mutandae*, ma questo dipendeva dall'esistenza di un «*sort of federal citizenship*». Senza un approfondimento specifico, avevo seguito io stesso *en passant* le opinioni condivise dalla dottrina maggioritaria, di cui ho sopra indicato i riferimenti, in un mio precedente studio, L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006, p. 7, ma un esame delle fonti e della dottrina espressamente dedicata alla tematica oggetto di questa indagine mi hanno indotto ora ad assumere una posizione nettamente differenziata.

<sup>18</sup> K.J. Beloch, *Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege*, Berlin 1926, p. 196.

<sup>19</sup> G. Tibiletti, *Latini e Ceriti*, in *Studi giuridici e sociali in memoria di Ezio Vanoni*, Pavia 1961, pp. 239 ss.

Broadhead<sup>23</sup>, Luigi Capogrossi Colognesi<sup>24</sup>, fino ai lavori più recenti di Altay Coşkun<sup>25</sup>, ove si trova la più radicale negazione dell'esistenza del *ius*

---

<sup>20</sup> A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life. II. Rome and Her Neighbours after Hannibal's Exit*, Oxford 1965, p. 140.

<sup>21</sup> J. Bleicken, *Die Verfassung der Römischen Republik*, 7<sup>a</sup> ed., Paderborn 1995, p. 204; Id., *Geschichte der römischen Republik*, 5<sup>a</sup> ed., München 1999, p. 19.

<sup>22</sup> U. Laffi, *Sull'esegesi*, in *Studi*, cit., p. 55 e nt. 26 [«non abbiamo testimonianze dirette della sua esistenza e del suo riconoscimento (i.e. del *ius migrandi*) nel *foedus Cassianum*»]; Id., *Le espulsioni*, cit., pp. 91 ss. [«Per quel che riguarda la risalenza del privilegio concesso ai Latini di potere emigrare in Roma per acquisirvi la cittadinanza romana, sarei incline a ritenere che esso sia stato originariamente creato... per quei cittadini romani che avevano perso la cittadinanza per essere stati dedotti in una colonia latina (quindi posteriormente al 338 a.C.) e desideravano far ritorno in patria: questo privilegio potrebbe poi essere stato esteso anche ai *Latini prisci*»]. Secondo E. García Fernández, *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional*, Madrid 2001, p. 15, il *ius migrandi* sarebbe esistito dal 338 a.C. solo per i *coloniarii*.

<sup>23</sup> Con prospettiva eccentrica rispetto al resto della dottrina: W. Broadhead, *Rome's Migration Policy and the So-Called *ius migrandi**, in *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 12 (2001), pp. 69 ss.; Id., *Rome and the Mobility of the Latins: Problems of Control, in La mobilité des personnes en Méditerranée, de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification. II. La mobilité négociée*, Rome 2004, pp. 315 ss.; seguito ad es. da E. Isayev, *Mediterranean Ancient Migrations, 2000–1 BCE*, in I. Ness (ed.), *Encyclopedia of Global Human Migration*, Malden (MA) 2013; E. Isayev, *Polybius's Global Moment and Human Mobility through Ancient Italy*, in M. Pitts - M. Versluys (ed.), *Globalisation and the Roman World. World History, Connectivity and Material Culture*, Cambridge 2014, pp. 123 ss., 135; E. Isayev, *Migration, Mobility and Place in Ancient Italy*, Cambridge 2017, p. 40.

<sup>24</sup> L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, p. 133 («[q]uasi sicuramente non appartiene... all'originario regime del *Foedus Cassianum*, il "diritto di emigrare" (*ius migrandi*) che, in seguito, avrebbe legittimato i membri delle città della Lega ad acquistare la cittadinanza di Roma, spostando la loro residenza in essa»). Cfr. Id., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, Roma, 2000, p. 73, nt. 6 (= Id., *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in A. Corbino (a cura di), *Le strade del potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commercium*, Catania 1994, pp. 3 ss.: particolarmente p. 62, nt. 54), p. 125, p. 132.

<sup>25</sup> A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Stuttgart 2009, pp. 70 ss.; Id., *The Latin Rights of the Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment*, in *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della "romanizzazione"*, Bern 2016, pp. 57 ss.; Id., *The Latins and Their Legal Status in the Context of the Cultural and Political Integration of Pre- and Early Roman Italy*, in *Klio*, 98 (2016), pp. 526 ss. Il primo dei citati studi ha aperto un vivace dibattito tra l'autore e D. Kremer, che ha pubblicato una recensione all'opera dal titolo *À propos d'une tentative récente de déconstruction des privilèges latins et en particulier du *ius migrandi**, in *Athenaeum*, 102 (2014), pp. 226 ss., alla quale ha replicato A. Coşkun, *About Scholarly Debate, the*



*migrandi* in età arcaica<sup>26</sup>. Autori di altri importanti contributi specialistici hanno rilevato le perplessità suscitate dallo stato delle fonti antiche<sup>27</sup>.

Di fronte a questo quadro complessivo della dottrina, si dispone nelle fonti di alcuni dati che possiamo fin d'ora porre alla base di quanto sarà detto. Il primo dato è che l'esistenza di *commercium* e *conubium* in capo ai Latini nei rapporti con i Romani è attestata per il quarto secolo da Livio quando scrive che, alla conclusione della guerra latina, nel 338 a.C., i Romani *ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt*<sup>28</sup>, affermandone così una maggiore risalenza. Tali *commercium* e *conubium* non derivavano dalla comune appartenenza etnica dei vari popoli latini, ma avevano certamente un'origine pattizia<sup>29</sup>.

---

*Value of Authorities and a New Approach to the Concept of Latin Privileges in the Roman Republic. A Response to David Kremer*, in *Athenaeum*, 103 (2015), pp. 606 ss.

<sup>26</sup> Non si occupa *ex professo* del tema del *ius migrandi* di età arcaica, ma non lo include fra i diritti spettanti ai *Latini prisci*, F. Lamberti, *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Lecce 2009, pp. 49 ss. E per alcune osservazioni ben ponderate, Id., *Percorsi*, cit., p. 41, nt. 131. Così anche M. Tarpin, *Strangers*, cit., pp. 164, 176; F. Carlà-Uhink, *The "Birth" of Italy. The Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin-Boston 2017, pp. 246 ss.

<sup>27</sup> P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano*, vol. I, Torino 1965, p. 256; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford 1973, p. 34; O. Behrends, *La lex Licinia Mucia de civibus redigundis de 95 a. C. Une loi néfaste d'auteurs savants et bienveillants*, in S. Ratti (éd.), *Antiquité et citoyenneté. Actes du colloque international de Besançon (3-5 novembre 1999)*, Besançon-Paris 2002, pp. 15 ss.; O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004, p. 136; M. Felici, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica*, Roma 2013, p. 22; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma*, in *Index*, 42 (2014), pp. 194 ss.; Id., *Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell'antica Roma*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2 (2015), pp. 1 ss., 9; Id., *Hostes*, cit., pp. 51 ss.; Id., Rec. a G. Valditara, *Civis Romanus sum* (Torino 2018), in *Index*, 49 (2019), pp. 291 ss., 300 ss.

<sup>28</sup> Liv. 8.14.10.

<sup>29</sup> Le ragioni, per entrambi, sono state indicate magistralmente da P. Catalano, *Linee*, vol. I, cit., pp. 96 ss., 106 ss. e in questa sede a esse mi limito a rinviare. V. anche D. Kremer, *Ius Latinum*, cit., pp. 9 ss., 27 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma*, cit., pp. 132 ss. Per il fondamento del *commercium*, la dottrina ha pensato anche a una concessione unilaterale di Roma, in alternativa al trattato. In tal senso v. P. Cerami, in P. Cerami - A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 3<sup>a</sup> ed., Torino 2010, p. 15 e le osservazioni di I. Pontoriero, *La nozione di commercium in Tit. Ulp. 19.4-5*, in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. II. Auctores, negotia*, Torino 2012, pp. 131 ss., 133. V. anche G. Luraschi, *Foedus*, cit., pp. 263 ss. Pensa decisamente a una concessione unilaterale S.T. Roselaar, *The Concept of commercium in the Roman Republic*, in *Phoenix*, 66 (2012), pp. 381 ss., 403. Ma anche la concessione unilaterale esclude una derivazione del *commercium* dei Latini dalla comune appartenenza etnica.

Poiché nel 338 a.C. il trattato che si andava ad abrogare era il *foedus Cassianum*, sembra logico intendere che *commercium* e *conubium* là avessero trovato disciplina. Il secondo dato è che il *suffragium* dei Latini a Roma è documentato con certezza almeno nel 212 a.C. nei *concilia plebis*<sup>30</sup>, mentre la sua esistenza in tempi anteriori è a sua volta disputata per una serie di altri problemi sui quali dobbiamo in questa sede sorvolare, ma non sembra dimostrata<sup>31</sup>. In terzo luogo, l'asserita comunanza di valori dell'antica "nazione" latina a mio avviso va interpretata con molta prudenza, essendo essa stata fortemente accentuata, per ispirazione delle idee stataliste moderne, dalla letteratura

---

Per una diversa opinione, A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, cit., p. 33. In tema di *conubium*, nello stesso senso che esprimo nel testo, v., autorevolmente, già M. Voigt, *Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer. II. Das ius civile und ius gentium der Römer*, Leipzig 1858, p. 142, nt. 131; quindi, M. Humbert, *Municipium*, cit., p. 83, e, più di recente, S.T. Roselaar, *The Concept of conubium in the Roman Republic*, in Paul J. Du Plessis (ed.), *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh 2013, pp. 102 ss., 108 ss. (compiendo tuttavia un tentativo di decostruzione del *conubium* per il periodo successivo alla guerra latina); F. Carlà-Uhink, *The "Birth"*, cit., p. 243. Alcune riflessioni per l'origine pattizia del *conubium* ho cercato di sviluppare io stesso in L. Gagliardi, *La nazione latina*, cit., p. 37. Che il *conubium* fosse un diritto espressione della comunità latina primitiva e di origine non sempre totalmente pattizia, come sostenuto a suo tempo da F. De Visscher, *Conubium et civitas*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 1 (1952), pp. 401 ss. o da A.N. Sherwin-White, *op. cit.*, pp. 33 ss., o che esso fosse «pregiuridico» e «anteriore al sorgere della *civitas*», e non dipendente da un *foedus*, come sostenuto più di recente sulla stessa linea d'indagine da G. Brizzi, *Forme*, cit., p. 116, non mi sembrano opinioni che si possano condividere. Mi sembra valorizzare in materia il ruolo del *foedus Cassianum* F. Lamberti, *Percorsi*, cit., pp. 40 ss. (ma senza prendere espressamente posizione in tema di origine del *conubium*, *ivi*, nt. 129). Ulteriori riflessioni in G. Mancini, *Cives Romani municipes Latini*, Milano 1997, pp. 4 ss., 31 ss.

<sup>30</sup> Liv. 25.3.16.

<sup>31</sup> D. Kremer, *Ius Latinum*, cit., p. 43 (secondo l'autore, i Latini avrebbero votato, ma con un voto «*dénué de toute valeur juridique*» e avente invece «*une valeur politique*», nei *concilia plebis* già dal 471 a.C. e, con un diritto di voto effettivo, dal 286 a.C.; dalla stessa epoca circa, essi sarebbero stati ammessi a votare, se di passaggio a Roma, nei comizi tributi). La risalenza del diritto di voto dei Latini al *foedus Cassianum*, pur autorevolmente sostenuta [Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 396 ss., 643; A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life. I. Rome and Her Neighbours before Hannibal's Entry*, Oxford 1965, p. 257; M. Humbert, *Municipium*, cit., pp. 98 ss.; F. Serrao, *Diritto privato*, cit., p. 268; S. Bourdin, *Les peuples de l'Italie préromaine. Identités, territoires et relations inter-ethniques en Italie centrale et septentrionale (VIII<sup>e</sup>-I<sup>er</sup> s. av. J.-C.)*, Roma 2012, p. 549], non pare sostenibile, in quanto non trova appigli nelle fonti (sui fatti di Dion. Hal. 8.72.4-5 v. quanto osservo *infra*). Anche le ipotesi di concessione del diritto di voto ai Latini tra il 493 e il 212 a.C. [A. Rosenberg, *Die Entstehung*, cit., pp. 337 ss.; A.H. McDonald, *Rome*, cit., pp. 11 ss.; A. Bernardi, *Nomen Latinum*, Pavia 1973, pp. 85 ss.; D. Kremer, *loc. cit.*] presentano difficoltà.

ottocentesca, la quale ha invece gravemente trascurato che le città latine erano per lo più – al netto di singoli *foedera* – in conflitto permanente tra loro e in modo particolare tendevano al conflitto con Roma<sup>32</sup>.

Svolte queste premesse, e venendo ora a concentrare l'attenzione sul *ius migrandi*, come ho detto, secondo la tesi "antichista" si ritiene che la sua origine rimonti, se non addirittura a un'epoca più antica, ma non molto documentata dalle fonti<sup>33</sup>, almeno al *foedus Cassianum*.

Ebbene, il trattato, inciso su una colonna di bronzo posta dietro ai rostri, come testimonia per i suoi tempi ancora Cicerone<sup>34</sup>, è menzionato da Livio<sup>35</sup>, ma il suo testo è stato – in parte – tramandato unicamente da Dionigi di Alicarnasso:

ἦν δὲ τὰ γραφέντα ἐν ταῖς συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἀπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι: καὶ μὴτ' αὐτοὶ πολεμείωσαν πρὸς ἀλλήλους μὴτ' ἄλλοθεν πολέμους ἐπαγέτωσαν, μὴτε τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς βοηθείωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἀπάσῃ δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐκ πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἑκάτεροι: τῶν τ' ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ' οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς δὲ συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσθεῖναι μηδ' ἀφελεῖν ἀπ' αὐτῶν, ὅ τι ἂν μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῆ<sup>36</sup>.

Il patto, rientrando tra i c.d. *foedera aequa*, secondo il testo dell'Alicarnassense oltre a prevedere la pace tra i popoli coinvolti, poneva questi ultimi su un piano di parità, li obbligava a un aiuto militare reciproco, disponeva la divisione in parti eguali del bottino di guerra, e, in materia obbligatoria, stabiliva che le controversie di diritto privato insorte tra cittadini delle comunità alleate fossero decise entro dieci giorni dai giudici del territorio nel quale l'obbligazione fosse sorta<sup>37</sup>. Di un diritto di

---

<sup>32</sup> J. Martínez-Pinna, *Roma y los latinos: agresividad o imperialismo?*, Madrid 2017; ho esposto più ampiamente il mio pensiero sul punto in L. Gagliardi, *La nazione*, cit., pp. 21 ss., cui rimando per la bibliografia più recente, che, seguendo gli studi anteriori, mi pare accentui l'aspetto del sentimento di comunanza della nazione latina.

<sup>33</sup> Ad es. Liv. 1.45.2 (*hospitium*), 1.52; Dion. Hal. 3.54, 4.49. I trattati antecedenti al *foedus Cassianum* non portano tuttavia alcuna traccia dell'esistenza di un *ius migrandi*: L. Gagliardi, *Le confederazioni*, cit.

<sup>34</sup> Cic. *Balb.* 23.53.

<sup>35</sup> Liv. 2.33.9.

<sup>36</sup> Dion. Hal. 6.95.2.

<sup>37</sup> Ci si potrebbe domandare se nel contesto il termine *symbolaion* indicasse il contratto, oppure ogni tipo di responsabilità obbligatoria, anche derivata da delitto. Il dubbio può sorgere alla luce di una recente indagine che ha posto in evidenza un ampio

immigrazione e di acquisire conseguentemente la cittadinanza delle varie città legate dal *foedus*, però, non v'è traccia. È vero che non si parla espressamente neppure di *commercium* e *conubium*, ma, come ho già indicato, questo non contraddice la tesi che nel *foedus* essi fossero regolati, in considerazione della loro abolizione nel 338 a.C. Prove dell'esistenza del *ius migrandi* fino almeno al 338 a.C. (e con ogni probabilità, a mio avviso, anche oltre tale anno), invece, difettano.

Partendo da una base di dati così fragile, occorre a questo punto domandarsi chi per primo e soprattutto sulla base di quali argomenti abbia affermato nella storia della dottrina l'esistenza nel Lazio antico di tale supposto "ius", che nelle fonti antiche non appare.

Già in uno studio del 1958, Carlo Castello<sup>38</sup> aveva osservato che nelle opere edite prima del diciannovesimo secolo non si trova alcun riferimento al c.d. *ius migrandi*. Tale supposto diritto era del tutto sconosciuto a Cujacius, a Sigonius, a Brissonius, a Heineccius.

## **2. Niebuhr e l'isopoliteia delle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso**

L'origine del nostro tema ci porta allora, secondo le ricerche che ho potuto svolgere, al primo volume della *Römische Geschichte* di Barthold Georg Niebuhr (Copenaghen, 1776 - Bonn, 1831), pubblicato nel 1811 (poi seguito da un secondo volume nel 1812)<sup>39</sup>. Niebuhr scrisse tale opera condensandovi le lezioni di Storia romana che dal 1810 tenne all'Università di Berlino, come membro della locale Accademia delle Scienze. In essa si trova affacciata l'idea che gli Italici, e tra essi anche i

---

significato del termine *symbolaion* nel diritto greco classico, e in specie ateniese: v. E.M. Harris, *The Meaning of the Legal Term Symbolaion, the Law about Dikai Emporikai and the Role of the Paragraphe Procedure*, in *Dike*, 18 (2015), pp. 7 ss. Ma v. D. Kremer, *Ius Latinum*, cit., p. 15, che parla solo di «*engagements entre particuliers*», con riferimento a un'estensione del *commercium* (e cfr. già Id., *Trattato*, cit., p. 196). Nella stessa direzione di quest'ultimo A., ora, A. Corbino, *La risalenza dell'emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio*, in *Iura*, 64 (2016), pp. 9 ss., particolarmente p. 67.

<sup>38</sup> C. Castello, *Il cosiddetto ius migrandi*, cit., pp. 209 ss.

<sup>39</sup> B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte. Mit einer Charte*, vol. I, Berlin 1811; vol. II, Berlin 1812. Sul contributo di Niebuhr alla storia romana, importanti le pagine di L. Capogrossi Colognesi, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna 2008, 15 ss. Vd. quindi N.L.J. Meunier, *Niebuhr, Tite-Live et l'Histoire des premiers temps de Rome. Petite histoire de l'historiographie moderne*, in P. Assenmaker (éd.), *Tite-Live, une histoire de livres 2000 ans après la mort du Prince des historiens latins. Catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, 11 septembre - 27 octobre 2017*, Namur 2017, pp. 192 ss.

Latini, potessero trasferirsi a Roma, acquistando così la cittadinanza romana. Tale prima provvisoria trattazione si trova alle pagine 368-373 (I vol.).

La trattazione è poi notevolmente ampliata, molti anni dopo, in un'edizione totalmente rifatta, dell'opera<sup>40</sup>, nella quale, date le accresciute dimensioni del primo volume, la parte sui Latini è transitata al secondo volume pubblicato nel 1830 (2<sup>a</sup> ed.): pagine 17-93<sup>41</sup> (e 93-100<sup>42</sup> sugli Ernici). Questa edizione fu completata da Niebuhr a Bonn, ove egli si era trasferito a partire dal 1823, dopo essere stato ambasciatore prussiano a Roma presso la Santa Sede dal 1816 al 1823 e dopo avere incidentalmente riscoperto (nel 1816, durante il viaggio verso Roma), come si sa, il palinsesto veronese delle *Istituzioni* di Gaio<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*. La 2<sup>a</sup> ed. del vol. I è Berlin 1827. Essa fu presto seguita da una 3<sup>a</sup> ed., Berlin 1828. Il II vol. ebbe la 2<sup>a</sup> ed., come affermo anche subito appresso nel testo, nel 1830 (Berlin). I primi due volumi del 1828 (I vol., 3<sup>a</sup> ed.) e 1830 (II vol., 2<sup>a</sup> ed.) furono poi seguiti dal III vol. postumo nel 1832 (Berlin). Le successive edizioni dell'opera (tutte edite a Berlino) sono state come segue: vol. I, 4<sup>a</sup> ed., 1833; vol. II, 3<sup>a</sup> ed., 1836; vol. III, 2<sup>a</sup> ed., 1843; fino all'edizione in unico volume del 1853 che contiene il vol. I, 5<sup>a</sup> ed., il vol. II, 4<sup>a</sup> ed., e il vol. III, 3<sup>a</sup> ed. C'è quindi stata l'edizione oggi di riferimento (*neue Ausgabe*) del 1873 (voll. I e II) e 1874 (III), a cura di M. Isler (Berlin).

<sup>41</sup> B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., cit., 1830, pp. 17-93. Nell'edizione del 1873 la trattazione sui Latini è nel vol. II, pp. 24-80.

<sup>42</sup> B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., cit., 1830, pp. 93-100 = vol. II, pp. 80-85 nella *neue Ausgabe* del 1873.

<sup>43</sup> Per la notizia, C. Haubold, *Neu entdeckte Quellen des Römischen Rechts*, in *Leipziger Literatur-Zeitung*, 317 (1816), pp. 2529 ss. Per l'attribuzione a Gaio dell'opera riscoperta nel palinsesto veronese, F.C. von Savigny, *Neu entdeckte Quellen des Römischen Rechts*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 3 (1817), pp. 129 ss. (anche in Id., *Vermischte Schriften*, vol. III, Berlin 1850, pp. 155 ss.). Le vicende del ritrovamento hanno peraltro risvolti interessanti e in parte oscuri che si trovano trattati da C. Vano, *Il nostro autentico Gaio. Strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli 2000, pp. 121 ss. (= *Der Gaius der Historischen Rechtsschule. Eine Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht*, Frankfurt am Main 2008, pp. 101 ss.); F. Briguglio, *Le "pagine scomparse"*, in *Minima epigraphica et papyrologica*, 10 (2007), pp. 143 ss.; Id., *Barthold Georg Niebuhr und die Entdeckung der Gaius-Institutionen – tatsächlich ein "Glückstern"?*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 128 (2011), pp. 263 ss.; Id., *Il Codice veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, Bologna 2012, pp. 1 ss., 26 ss. [con rivalutazione del ruolo di Scipione Maffei e della sua *Istoria teologica* (*Istoria teologica delle dottrine e delle opinioni Corse ne' cinque primi secoli della Chiesa in proposito della divina Grazia, del libero arbitrio, e della Predestinazione. Nella quale con particolar diligenza si raccolgono i sentimenti in questa materia di Sant'Agostino. E per la quale vien' ad apparire quanto opposte alla cattolica tradizione sien le Propositioni della Bolla UNIGENITUS condannate, e quanto vane le difese in lor favore addotte. Si*

L'opinione di Niebuhr era che i Latini e gli Italici dei municipi – uniti in una federazione a suo avviso comparabile con quella degli Stati Uniti d'America – godessero di un diritto di *isopoliteia*<sup>44</sup>, così chiamato nelle *Antiquitates Romanae*, con ricorso a un termine ampiamente impiegato nel mondo greco e soprattutto ellenistico, da Dionigi di Alicarnasso<sup>45</sup>, secondo il quale tale diritto sarebbe stato introdotto dal *foedus Cassianum* nel 493 a.C. (benché la parola non sia presente nel passo del trattato da Dionigi tramandato, e qui sopra riportato)<sup>46</sup>. Nell'opinione di

---

*aggiungono alcuni Opuscoli ecclesiastici dell'autor medesimo con importanti Anecdoti in membrane antichissime rinvenuti*, Trento 1742) nella vicenda della riscoperta dell'opera gaiana, dovendosi attribuire a Maffei la prima pubblicazione in appendice alla detta opera di un lungo frammento tratto dalle Istituzioni di Gaio, pur senza la corretta individuazione dell'autore dell'*excerptum*]; M. Varvaro, *Le Istituzioni di Gaio e il Glücksstern di Niebuhr*, Torino 2012, pp. 13 ss. (= *Der "Glücksstern" Niebuhrs und die Gaius-Institutionen. Deutsch-italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert Monograph*, 2<sup>a</sup> ed., Heidelberg 2014, pp. 7 ss.; con pubblicazione di numerosi documenti originali utili a ricostruire vari dettagli della vicenda).

<sup>44</sup> O, secondo lui, in latino, *municipium*.

<sup>45</sup> Il dato è certamente corretto, ma va precisato che Dionigi nel corso delle sue *Antiquitates* cita l'*isopoliteia* varie volte e riferisce il termine greco a diverse realtà del diritto pubblico e privato romano, quali, oltre alla condizione dei Latini (e degli Ernici) in virtù del *foedus Cassianum* (Dion. Hal. 6.63.4; 7.53.5; 8.35.2; 8.70.2; 8.72.5; 8.74.2; 8.76.2; 11.2.2; e cfr. già 4.58.3 per il *foedus* con *Gabii*: sul punto P. Catalano, *Linee*, vol. I, cit., p. 206, nt. 42), anche la concessione della cittadinanza romana a stranieri immigrati (Dion. Hal. 4.22.3), la concessione di cittadinanza romana e libertà ad alcuni liberti (Dion. Hal. 4.22.4) e la *civitas sine suffragio* di *Fundi* e *Formiae* (Dion. Hal. 15.7.5). Analoga oscillazione si ritrova in un panorama di altri autori, tra i quali Plutarco, ove *isopoliteia* indica in *Marc.* 30.7 la condizione dei Latini derivata dal *foedus Cassianum* e in *Cam.* 38.6 la *civitas optimo iure* dei *Tusculani*; Strabone (5.1.1) e Appiano (*BC.* 1.21) nei quali *isopoliteia* indica la cittadinanza degli Italici. Per un catalogo delle citate fonti, anche Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 643, nt. 4; P. Catalano, *op. cit.*, p. 99, nt. 20; P. Sánchez, *L'isopoliteia chez Denys d'Halicarnasse: nouvelle interprétation*, in *Chiron*, 46 (2016), pp. 47 ss.

<sup>46</sup> Su questo aspetto, già lo stesso Niebuhr (*Römische Geschichte*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., cit., 1830, p. 57 = vol. II, *Ausg.* 1873, cit., p. 53) formulò alcune ipotesi. Egli pensò alternativamente: che Dionigi avesse scoperto il passo del trattato, che riporta, solo dopo aver concluso la redazione dell'intera opera e lo avesse inserito in quel punto senza più ritoccare l'insieme (Niebuhr osserva infatti che il passo può essere estratto dall'opera senza che questa ne risenta minimamente); che l'annalista latino da cui Dionigi prese la citazione citasse solo alcuni articoli del trattato, mentre essi fossero in gran numero; che per spiegare l'*isopoliteia* l'annalista fonte di Dionigi si fosse servito di qualche termine del diritto romano pubblico arcaico affatto incomprensibile per uno straniero. Io ritengo probabile, invece, che Dionigi abbia scelto in sede di commento del trattato, in lingua greca, di usare un termine che nel testo latino del trattato non aveva un corrispondente. V. le perplessità espresse sul punto da P. Fraccaro, *L'organizzazione politica dell'Italia*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano. Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933. I. Bologna, Pavia 1934*, pp. 195 ss., 197 ss.

Niebuhr, i Latini e i *municipes* ottenevano la piena cittadinanza romana trasferendo il domicilio a Roma e manifestando la volontà di ottenerla, senza bisogno che ciò fosse confermato dai magistrati romani<sup>47</sup>. Ma l'*isopoliteia* del mondo romano/latino cui allude Dionigi di Alicarnasso sarebbe differente da quella del mondo greco ed ellenistico. Niebuhr riferiva l'*isopoliteia* in questione ai rapporti tra due *poleis* o tra una *polis* e un cittadino di un'altra *polis*. In base a essa, secondo lo studioso, un greco, quando avesse acquistato la cittadinanza della città nella quale si fosse trasferito, avrebbe mantenuto quella d'origine e inoltre nella città di destinazione l'*isopolites* non sarebbe stato considerato tra i cittadini veri e propri. Nel mondo romano, invece, per il principio "*nemo duarum civitatum civis esse iure civili potest*" (ricavabile da Cic. *Balb.* 11.28), l'*isopoliteia* avrebbe previsto che chi si trasferiva perdesse la vecchia cittadinanza, acquistando la nuova<sup>48</sup>. Inoltre, gli *isopolitai* a Roma sarebbero stati iscritti in una particolare categoria di cittadini, quella degli *aerarii*.

---

(anche in Id., *Opuscula. I. Scritti di carattere generale, studi catoniani, i processi degli Scipioni*, Pavia 1956, pp. 103 ss., 105 ss.).

<sup>47</sup> B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., 1830, cit., pp. 72-73 = vol. II, *Ausg.* 1873, cit., p. 65.

<sup>48</sup> Questi i passaggi logici della tesi dell'A. che riferisco nel testo (B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., 1830, cit., pp. 58 ss. = vol. II, *Ausg.* 1873, cit., pp. 54 ss.): «*Jene Urkunden zeigen die Isopolitie als ein durch Vertrag eingegangenes Verhältniss zweyer vollkommen gleicher und unabhängiger Orte, wodurch ihren Bürgern gegenseitig alle Rechte gewährt werden, die der Beysasse entweder gar nicht, oder nur durch Vermittlung eines Vormunds ausüben konnte: Epigamie, Erwerbung von Liegenschaften, Befugniss zu Contrakten jeglicher Art, in eigener Person zu Recht zu stehen und zu fordern, Zollfreyheit wo der Bürger sie genoss: auch Theilnahme an den Opfern und Festen. Wenn aber diese an allen göttlichen und menschlichen Dingen zugesichert wird, so darf das nicht ausgelegt werden als ob sie auch für die Volksversammlung eingeräumt sey. Dem Kosmos ist der Eintritt auf dem Rathhause der verbündeten Stadt zugestanden, damit er dort die Sache der seinigen Vorbringen könne; und als eine Ehre Siz vor ihrer Ekklesia neben der Obrigkeit: — Siz ohne Stimme im Rath; — aber dem Bürger wird keine Stelle in der Volksversammlung gewährt wo sie unvermeidlich misbraucht wäre. Krieg und Selbsthülfe wollen die Städte vermeiden, und sich unseitigen Richtern unterwerfen; aber sie selbst und ihre Bürgerschaften bleiben durchaus geschieden. Das ist wesentlich; in den einzelnen Fällen werden die gegenseitigen Berechtigungen bald mehr bald weniger beschränkt gewesen seyn*»; vol. II, 2<sup>a</sup> ed., 1830, cit., p. 71 = vol. II, *Ausg.* 1873, cit., p. 64: «*In Altgriechenland ward der übergesiedelte Isopolit nicht zu den Bürgern gezählt, weil er in keinem Stamm und keiner Genossame stand: aber wohl durchgehends bey den italischen Völkern galten die, welche die Befugnisse des bürgerlichen Rechts übten und gemeine Lasten theilten ohne in jene Ordnungen eingeschrieben zu seyn, für Bürger: zu Rom unter dem Namen der Aerarier*».

A questo punto, Niebuhr compiva un'osservazione molto importante, per l'influenza che avrebbe avuto in seguito sugli studi in materia: a suo avviso, un Romano che fuggiva in esilio per sottrarsi al rischio di una condanna capitale, se si trasferiva in una città legata a Roma dall'*isopoliteia*, ne diventava automaticamente cittadino; viceversa, il cittadino che si fosse trasferito in una città non legata in tal modo a Roma, ne sarebbe diventato cittadino soltanto per formale decisione assunta dagli organi competenti. Egli collegò in tal modo il tema dell'*isopoliteia* con quello dell'esilio, ispirando suggestioni che sarebbero state successivamente e ampiamente raccolte da Theodor Mommsen<sup>49</sup>, per il cui tramite esse sarebbero poi transitate in forma molto più organica alla dottrina successiva, lungo la catena che ho sopra per sommi capi riferito. Ma questa, del modo della recezione da parte di Mommsen delle idee di Niebuhr, e della loro trasmissione nel XIX secolo, è una storia che richiede una trattazione separata che ho avuto modo di affrontare in altra occasione<sup>50</sup>.

Restiamo dunque in questa sede sulle idee pionieristiche di Niebuhr. A parte l'accostamento, certamente eccessivo, dei *Latini* ai *municipes*<sup>51</sup>, la tesi del nostro autore rappresentò un momento importante di coagulo di argomenti intorno a un'idea principale: che l'*isopoliteia* del *foedus Cassianum* per gli abitanti del *Latium* comportasse il cambiamento di cittadinanza automaticamente, sulla base del trasferimento di domicilio e della volontà di diventare cittadini della città nella quale andavano a vivere. Se ne deduce, ad esempio, che, secondo tale ricostruzione, l'iscrizione dei Latini a Roma nelle liste (secondo Niebuhr, degli *aerarii*) da parte dei censori sarebbe stata un atto dovuto, né viene precisato come a un eventuale diniego gli interessati si potessero opporre. Quanto detto finora per i Latini valeva egualmente anche per gli Ernici, in virtù dell'estensione a tale popolo dal 484 a.C., mediante un nuovo trattato,

---

<sup>49</sup> Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 635 ss. (e poco dopo Id., *Disegno*, cit., p. 25].

<sup>50</sup> L. Gagliardi, *La romanistica ottocentesca e la "costruzione" niebuhriana del ius migrandi*, in *Historia et ius*, 18 (2020) (historiaetius.eu).

<sup>51</sup> Cfr. l'osservazione di M. Talamanca, *I mutamenti*, cit., p. 711: «[n]onostante goda, poi, di una certa diffusione l'opinione che la funzione originaria del *municipium* porti, sostanzialmente, alla creazione di un rapporto di *isopoliteia* fra la città che riceve una tale qualifica e Roma, le fonti non sembrano permettere altra soluzione che di considerare, fin dalle origini, il *municipium* stesso come un'aggregazione di *cives Romani*, trattati come tali anche all'interno della loro particolare struttura cittadina». Per un accostamento in tempi recenti fra *isopoliteia* e *municipium* v. A. Bottiglieri, *Il foedus Cassianum e il problema dell'ισοπολιτεία*, in *Atti della Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli*, 91 (1980), pp. 317 ss., 327.



delle norme introdotte per i Latini dal *foedus Cassianum*. Agli Ernici pure, d'ora in poi, parlando dei soli Latini, faremo implicitamente riferimento.

Osservo incidentalmente che anche secondo Mommsen l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini mediante spostamento di domicilio in età arcaica sarebbe stata in un primo tempo automatica (una "necessità legale", *rechtliche Notwendigkeit*<sup>52</sup>) e solo in progresso di tempo sarebbe stata formalizzata mediante una dichiarazione ai censori. Ma tale dichiarazione, secondo Mommsen, peraltro, non avrebbe avuto efficacia costitutiva, poiché il mutamento di cittadinanza sarebbe avvenuto *de facto* con lo spostamento del domicilio. Le regole non sarebbero state queste, però, nell'opinione di tutti gli autori moderni che hanno sostenuto l'esistenza del *ius migrandi* arcaico: secondo Michel Humbert<sup>53</sup>, ad esempio, i Latini dopo la *migratio Romam* avrebbero potuto scegliere se restarvi come semplici residenti, dotati di *commercium* e *conubium*, o diventare cittadini romani, esercitando il *ius migrandi*. Su questa particolare differenza delle tesi degli autori, che non è di poco momento, avrò modo di ritornare in seguito.

Per ora intendo concentrarmi sulla tesi di Niebuhr, che tanto ha influenzato la dottrina successiva, a prescindere dalla considerazione che quest'ultima si sia specificata in tesi differenziate.

Dunque Niebuhr partì dalla considerazione che Dionigi attribuiva ai Latini la condizione di *isopolitai* dei Romani. E questo è senz'altro innegabile. Ma che cos'era l'*isopoliteia* cui si riferiva Dionigi?

Come abbiamo visto, Niebuhr intendeva che tale *isopoliteia* fosse quella che legava per trattato tra loro due *poleis*, o una *polis* e un cittadino di un'altra *polis*. Potremmo definire questa *isopoliteia* come un'"*isopoliteia* di tipo cittadino" (per distinguerla dall'*isopoliteia* che si aveva tra due *koina* o all'interno di un *koinon*, che potremmo invece chiamare "*isopoliteia* di tipo federale": vd. oltre, § 6). A suo avviso, in base a essa, un greco che mutava domicilio manteneva la cittadinanza d'origine e non era considerato tra i *politai* della città di destinazione.

Dobbiamo a questo punto domandarci in primo luogo se sia corretto l'inquadramento dell'*isopoliteia* "di tipo cittadino" ellenistica che Niebuhr ha proposto.

---

<sup>52</sup> Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 49.

<sup>53</sup> M. Humbert, *La colonisation*, cit., p. 54 e nt. 22.

### 3. Inquadramento dell'*isopoliteia* “di tipo cittadino” ellenistica

Ebbene, l'*isopoliteia* – letteralmente attribuzione di “eguali diritti di cittadinanza” da parte di una *polis* a un singolo individuo o a tutti i cittadini di un'altra *polis* – rimonta, nei suoi primordi, ai rapporti tra le *poleis* della Grecia classica, ma ha avuto il suo sviluppo principale soprattutto durante l'età ellenistica, nel periodo dal III al I secolo a.C.

La dottrina moderna, risentendo dell'impostazione di Niebuhr, ha esitato sulle precise regole di questa *isopoliteia* ellenistica<sup>54</sup>, ma mi sembra che l'insieme delle fonti disponibili – oltre un centinaio di epigrafi, molte delle quali frammentarie, e nelle quali l'*isopoliteia* è chiamata talora semplicemente anche *politeia*<sup>55</sup> – offra alcuni riferimenti oggi altamente affidabili, che non vanno nella direzione indicata da Niebuhr.

Mi riferisco soprattutto ad alcune epigrafi del *Delphinion* di Mileto che preservano convenzioni tra quest'ultima *polis* e altre città vicine, in particolare Seleucia-Tralles (*Milet* I 3 nr. 143, 218/217 a.C.), Mylasa (*Milet* I 3 nr. 146, 215/214 a.C.) ed Eraclea al Latmo (*Milet* I 3 nr. 150, 180 a.C.) e inoltre all'iscrizione del trattato tra Xanthos e Myra (*SEG* 44.1218<sup>56</sup>) databile tra il 150 e il 110 a.C., che sono ricche di particolari importanti.

È utile leggere alcune righe rilevanti del trattato tra Mileto ed Eraclea. In esse è riportato:

(10) ἐπειδὴ Ἡρακλεῶται φίλοι καὶ ἀσ|τυγείτονες τῆς πόλε<ως>  
ὑπάρχοντες ψήφισμα καὶ πρεσβευτὰς ἀποστείλαντες ἠξίωσαν | τὸν δῆμον  
συνθέσθαι πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς ἰσοπολιτείας καὶ τῶν ἄλλων

---

<sup>54</sup> V. sulla sua scia F. Walter, *Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian. I. Das öffentliche Recht*, 3<sup>a</sup> ed., Bonn 1860, p. 120, mentre invece in opposizione si collocano J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, vol. I, Leipzig 1873, p. 33; J.-B. Mispoulet, *Les institutions politiques des romains ou exposé historique des règles de la constitution et de l'administration romaines depuis la fondation de Rome jusqu'au règne de Justinien. II. L'administration*, Paris 1883, p. 17. Con qualche distinguo, A. Bouché-Leclercq, *Manuel des institutions romaines*, Paris 1886, p. 172, nt. 3. In tempi più recenti, delle idee di Niebuhr risente in modo evidente la trattazione, molto oscillante su questo punto, di F. De Martino, *Storia*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., cit., pp. 77 ss. Influenzato dall'impostazione niebuhriana mi appare anche M. Talamanca, *I mutamenti*, cit., pp. 709 ss., 711, nella misura in cui scrive di “doppia cittadinanza” *tout court* a proposito degli *isopolitai*.

<sup>55</sup> Il che può, peraltro, dare talora adito a qualche incertezza: v. ad es. la trattazione sul punto di S. Saba, *Delphi, Sardis and Citizenship: A Note*, in *Dike*, 12-13 (2009-2010), pp. 171 ss.

<sup>56</sup> J. Bousquet - Ph. Gauthier, *Inscriptions du Létôon de Xanthos*, in *Revue des Études Grecques*, 107 (1994), pp. 321-322.

φιλαν|θρώπων... (34) εἶναι πολίτας Μιλησίους Ἡρακλεωτῶν καὶ Ἡρακλεώτας Μιλησίων...

Queste disposizioni indicano chiaramente che il trattato di *isopoliteia* rendeva i cittadini di una delle due *poleis* contraenti cittadini anche dell'altra. Una cittadinanza, però, solo potenziale. Come essa diventasse effettiva<sup>57</sup> e con il conseguimento di quali diritti è indicato dalle successive linee 43-53:

τοὺς δὲ βουλομένους Ἡρακλεωτῶν μετέχειν τῆς ἐμ Μιλήτῳ πολ[ι]|τείας καὶ ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν λοιπῶν, ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις μέτεστι Μιλησίζων|οις {Μιλησίοις}, ἀπο|γράφεσθαι ἂν ἕκαστον ἔτος πρὸς τε τοὺς πρυτάνεις καὶ τοὺς ἡρημένους ἐπὶ τῇ φυλα|κῇ τὰ τε αὐτῶν ὀνόματα καὶ ἥς ἂν ὄσιν φυλῆς καί, εἴ τισιν ὑπάρχουσιν γυναῖκες καὶ τέκνα, | καὶ τὰ τούτων ὁμοίως ὀνόματα, ποιουμένους τὴν ἀπογραφὴν ἐν τῷ μηνὶ τῷ Ἀνθεστη|ριῶνι. γίνεσθαι δὲ αὐτῶν καὶ τὴν ἐπικλήρωσιν ἐν τῷ αὐτῷ μηνὶ ὑπὸ τε τῶν πρυτάνεω[ν] | καὶ τῶν ἡρημένων ἐπὶ τῇ φυλακῇ, ἐπικληρουμένων αὐτῶν πρὸς μέρος ἐφ' ἑκάστην | φυλῆν· εἶναι δὲ αὐτοῖς τῶν μὲν λοιπῶν πάντων παραχρῆμα τὴν μετουσίαν, φρο[υ]|ραρχίας δὲ καὶ φυλακῆς τῆς κατὰ πόλιν καὶ φρουρικῆς μετεῖναι αὐτοῖς διελθόντων | ἐτῶν δέκα, ἀφ' οὗ ἂν ἕκαστοι ἐπικληρωθῶσιν· τὰ δὲ ἄλλα τὰ περὶ τὸν κλῆρον τὸν ἐν ἀρχαιρεσ[ί]|αις ὑπάρχειν κατὰ τὸν βουλευτικὸν νόμον.

I cittadini di una *polis* che volevano rendere attuale la loro condizione di cittadini dell'altra *polis*, dovevano trasferirsi e chiedere ai pritani di essere iscritti in una tribù e in un *demo*, la cui individuazione avveniva mediante sorteggio<sup>58</sup>. A quel punto, essi godevano di tutti i diritti come i cittadini nativi e potevano accedere anche alle magistrature, con qualche limitazione temporanea (nello specifico in ordine ad alcune cariche militari). Essi non esercitavano più il diritto di cittadinanza nella città di provenienza. Ma tale diritto non scompariva completamente. Diventava a sua volta potenziale e avrebbe potuto teoricamente essere fatto valere di nuovo con un inverso trasferimento della residenza e seguendo le ulteriori procedure previste. Il trattato disponeva, in punti successivi, che i cittadini di ciascuna città potevano trasferirsi come cittadini nell'altra

<sup>57</sup> V. sul punto W. Gawantka, *Isopolitie. Ein Beitrag zur Geschichte der zwischenstaatlichen Beziehungen in der griechischen Antike*, München 1975, p. 149.

<sup>58</sup> Nel trattato tra Xanthos e Myra (SEG 44.1218) l'attribuzione alle tribù era a scelta degli stessi *isopolitai*. J. Bousquet - Ph. Gauthier, *Inscriptions du Létôon de Xanthos*, in *Revue des Études Grecques*, 107 (1994), pp. 319 ss., 336, osservano che le due *poleis* non temevano che si sconvolgessero gli equilibri all'interno delle tribù perché le città erano tutte parti della confederazione della Licia.

soltanto se erano stati residenti in una delle due città negli ultimi cinque anni e i cittadini ascitizi di una delle due città potevano esercitare il diritto all'*isopoliteia* soltanto decorsi dieci anni<sup>59</sup>. Le informazioni sono in linea di principio confermate dagli altri trattati citati.

Tutte queste indicazioni appaiono ricavabili dalle fonti indicate, e si può dire che siano oggi largamente condivise dalla dottrina<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Ll. 57-65: *εἰ δέ τινες Ἡρακλεωτῶν μὴ οἰκῆκασιν | μήτε ἐν τῇ ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐμ Μιλήτῳ ἕως μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος τοῦ ἐπὶ τοῦ θεοῦ τοῦ | μετὰ Φιλίδαν, μὴ εἶναι αὐτοῖς προσγραφῆναι πρὸς τὸ πολίτευμα τὸ Μιλησίων, εἰ μὴ πρότερον οἰκῆσ<ωσ>ιν Ἡράκλε<ι>αν ἢ μετοικήσωσιν ἐμ Μιλήτῳ ἔτη πέντε. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες Μιλησίων | μὴ οἰκῆκασιν μήτε ἐν τῇ ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐν Ἡρακλείαι ἕως τοῦ προειρημένου χρόνου, μὴ | εἶναι προσγραφῆναι τούτοις ἐν Ἡρακλείαι, εἰ μὴ πρότερον οἰκῆσωσιν ἐν Μιλήτῳ ἢ ἐν Ἡρακλείαι ἔτη πέντε. καὶ εἰ μὴ ὑστερον πολιτογραφηθῶσιν ἐμ Μιλήτῳ ἢ ἐν Ἡρακλείαι, τούτοι[ς] | μετεῖναι τῆς παρ' ἑκατέροις πολιτείας οἰκήσασιν πρότερον ἐν ἡ ἂν π[όλ]ει προσγραφῶσιν ἔτη{ι} δέκα.*

<sup>60</sup> A partire da E. Szántó, *Das griechische Bürgerrecht*, Freiburg i. B. 1892, pp. 67 ss. Quindi, Ch. Lécrivain, *Isopoliteia*, in C. Daremberg - E. Saglio (éd.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. III, Paris 1900, pp. 585 ss.; I. Oehler, *Isopoliteia (voce)*, in A.F. Pauly, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, neu bearb. von G. Wissowa, vol. IX, Stuttgart 1916, coll. 2227 ss.; G. Busolt, *Griechischen Staatskunde. I. Allgemeine Darstellung des Griechischen Staates*, München 1920, pp. 224 ss.; W. Kolbe, *Das griechische Bundesbürgerrecht der hellenistischen Zeit*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 49 (1929), pp. 129 ss. [l'articolo si trova riedito in F. Gschnitzer (hrsg.), *Zur griechischen Staatskunde*, Darmstadt 1969, pp. 375 ss.]; M. Humbert, *Municipium*, cit., pp. 123 ss.; H.H. Schmitt, *Die Staatsverträge des Altertums. III. Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.*, München 1969, p. 508; J. Robert - L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *Revue des Études Grecques*, 86 (1973), pp. 48 ss., 64; J. Robert - L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *Revue des Études Grecques* 89 (1976), pp. 415 ss., 430; Ph. Gauthier, *Épigraphie et institutions grecques*, in *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études*, IV<sup>e</sup> sect., Sciences historiques et philologiques, 90 (1977-1978), pp. 373 ss.; I. Savalli, *La concessione della politeia negli studi di storia greca. Bilancio storico-critico*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, 14 (1984), pp. 849 ss., 861; Id., *I neocittadini nelle città ellenistiche. Note sulla concessione e l'acquisizione della politeia*, in *Historia*, 34 (1985), pp. 387 ss.; Ph. Gauthier, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV<sup>e</sup>-I<sup>er</sup> siècle avant J.-C.). Contribution à l'histoire des institutions*, Paris 1985, pp. 152 ss.; A. Chaniotis, *Κλασσική και ἑλληνιστική Κρήτη*, in N.M. Panagiotakis (επιμέλεια), *Κρήτη: Ἱστορία και πολιτισμός*, Herakleion 1987, pp. 173 ss.; D. Hennig, *Immobilienwerb durch Nichtbürger in der klassischen und hellenistischen Polis*, in *Chiron*, 24 (1994), pp. 305 ss.; J. Bousquet - Ph. Gauthier, *Inscriptions du Létôon de Xanthos*, cit., pp. 319 ss.; A. Chaniotis, *Problems of "Pastoralism" and "Transhumance" in Classical and Hellenistic Crete*, in *Orbis Terrarum*, 1 (1995), pp. 39 ss.; Id., *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996, pp. 101 ss.; H. Beck, *Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr.*, Stuttgart 1997, p. 23; A. Chaniotis, *Milking the Mountains: Economic Activities on the Cretan Uplands in the Classical and Hellenistic Period*, in

Id. (ed.), *From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete*, Stuttgart 1999, pp. 181 ss., 202; F. Guizzi, *Private Economic Activities in Hellenistic Crete. The Evidence of the Isopoliteia Treaties*, *ivi*, pp. 235 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio*, cit., p. 72; F. Guizzi, *Attività economiche private in alcune poleis cretesi d'età ellenistica. La testimonianza dei trattati di isopoliteia*, in *Πεπραγμένα του η' διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου*, vol. A 1, Heraklion 2000, pp. 521 ss.; Id., *Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana*, in *Memorie dell'Accademia dei Lincei*, ser. IX, vol. XIII, Roma 2001, pp. 276 ss., 357 ss.; A. Chaniotis, *Mobility of Persons during the Hellenistic Wars: State Control and Personal Relations*, in C. Moatti (éd.), *La mobilité des personnes en Méditerranée, de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome 2004, pp. 481 ss.; L. Migeotte, *La mobilité des étrangers en temps de paix en Grèce ancienne*, *ivi*, pp. 615 ss.; C.B. Champion, *Cultural Politics in Polybius's Histories*, Berkeley 2004, p. 131; H.H. Schmitt, *Isopolitie*, in H.H. Schmitt - E. Vogt (hrsg.), *Lexikon des Hellenismus*, Wiesbaden 2005, pp. 483 ss.; J. Pascual González, *La isopoliteia como concesión de ciudadanía a comunidades extranjeras en las épocas clásica y helenística*, in D. Plácido Suárez et al. (ed.), *La construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo*, Madrid 2006, pp. 327 ss.; Id., *La sympoliteia griega en las épocas clásica y helenística*, in *Gerión*, 25 (2007), pp. 167 ss., 177; R. Mazzucchi, *Mileto e la sympoliteia con Miunte*, in *Studi Ellenistici*, 20 (2007), pp. 387 ss.; S. Saba, *Epigamia in Hellenistic Interstate Treaties: Foreign and Family Policy*, in *Ancient Society*, 41 (2011), pp. 93 ss.; Id., *Greek Cities and Families*, in B. Rawson (ed.), *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds*, Oxford-Malden 2011, pp. 395 ss.; Id., *Nagidos, Arsinoe and isopoliteia*, in *Dike*, 15 (2012), pp. 159 ss.; Id., *Isopoliteia in the Hellenistic Polis*, in A. Matthaei - M. Zimmermann (hrsg.), *Stadtkultur im Hellenismus*, Heidelberg 2014, pp. 122 ss. Ha scritto sinteticamente D. Rousset, *Isopoliteia*, in R.S. Bagnall - K. Brodersen - C.B. Champion - A. Erskine - S.R. Huebner (ed.), *The Encyclopedia of Ancient History*, Malden (MA) 2013, pp. 3522 ss. a p. 3522: «*Isopoliteia grants a potential citizenship, which does not create a double citizenship, because the beneficiaries become citizens of the partner city only if they settle there and register in its civic subdivisions, thus losing their original citizenship; furthermore, they sometimes may be subjected to restrictions in the exercise of their political rights by comparison to their new fellow citizens. Inversely, however, isopoliteia is not a purely honorific right of citizenship, since the beneficiary may exercise his privilege if he so wishes*» (ma occorrerebbe precisare che l'*isopolites* che si trasferiva non perdeva *in toto* la vecchia cittadinanza, bensì questa restava latente). Alla bibliografia ora citata, sempre a conferma di quanto scrivo nel testo, occorre aggiungere S. Saba, *Isopoliteia in Hellenistic Times*, Leiden-Boston 2020, che ho potuto consultare quando questo articolo era già in bozze [nel volume si esaminano *ex novo* e con grande precisione numerose fonti relative all'*isopoliteia*, pervenendosi a una ricostruzione dell'istituto che è – mi pare di poter dire – sulla stessa linea da me seguita in questo studio; pur non proponendo una distinzione dogmatica fondamentale tra *isopoliteia* “di tipo cittadino” e *isopoliteia* “di tipo federale” negli stessi termini con cui essa è avanzata in queste pagine, l'autrice tiene a mio avviso adeguato conto, in singoli punti della sua trattazione, di tali due diverse manifestazioni dell'*isopoliteia*: ad es. pp. 175 ss. (a proposito di IG IX,1<sup>2</sup> 1 3A), 183, 192, 242 ss.]. Con qualche distinguo, rispetto a ciò che affermo nel testo, G. Capdeville, *Isopoliteia e sympoliteia nell'antica Creta (VII-VI sec.*

Va segnalato che nel 1930 esse furono messe in discussione, con una certa risonanza, da un autorevole studioso, Ugo Enrico Paoli, il quale si soffermò sul dato che in alcune iscrizioni la concessione dell'*isopoliteia* appare accompagnata dall'attribuzione della capacità di acquistare la proprietà della terra (*enktesis*) e/o di sposare le cittadine (*epigamia*) del luogo che concedeva l'*isopoliteia*<sup>61</sup>. Si possono citare ad esempio, per la loro chiarezza, le parole del trattato tra le città cretesi di Ierapitna e Prianso, IC III iii 4<sup>62</sup>, databile *post* 205 a.C., nel quale alle ll. 12-14 si legge:

Ἱεραπιτυ[ίοις] | καὶ Πριανσί<ι>ς ἤμεν παρ' ἀλλάλοις ἰσοπολιτείαν καὶ ἐπιγα|μίας καὶ ἔνκτησιν...

Paoli affermò che la tesi che riconosce agli *isopolitai* ellenistici il diritto di ricevere la cittadinanza passando da una *polis* all'altra non apparirebbe compatibile con il riconoscimento espresso di *enktesis* ed *epigamia*<sup>63</sup>, dato che esse sarebbero state implicite nell'*isopoliteia* intesa nel senso indicato. Egli concluse dunque che l'*isopoliteia* non fosse null'altro che la capacità processuale.

Quest'ultimo passaggio della tesi di Paoli non sembra persuasivo per due ragioni: in primo luogo, perché il significato letterale del sostantivo

---

a.C.), in L. Aigner Foresti - A. Barzanò - C. Bearzot - L. Prandi - G. Zecchini (a cura di), *Federazioni e federalismo nell'epoca antica. Bergamo, 21-25 settembre 1992*, Milano 1994, pp. 265 ss.; G. Capdeville, *Le migrazioni interne nell'isola di Creta: aspetti giuridici, economici e demografici*, in M. Sordi (a cura di), *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, Milano 1994, pp. 187 ss., secondo il quale l'*isopolites* non avrebbe avuto il diritto di voto (ma si vedano le citate parole τὸς δὲ βουλευμένους Ἡρακλεωτῶν μετέχειν τῆς ἐμ Μιλήτωι πολ[ι]τείας καὶ ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν λοιπῶν, ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις μέτεστι Μιλησί{ων}οις {Μιλησίοις} di Milet I 3 nr. 150). Meno chiaramente A. Bernardi, *Roma e Capua nella seconda metà del quarto secolo av. C.*, in *Athenaeum*, 20 (1942), pp. 86 ss., 99. Non ritengo corretto, per le ragioni dette, parlare *sic et simpliciter* di doppia cittadinanza a proposito dell'*isopoliteia*, come fa invece M. Talamanca, *I mutamenti*, cit., pp. 709 ss., 711. Mi sembra condivisibile l'inquadramento di F. Lamberti, *Percorsi*, cit., p. 41, nt. 131.

<sup>61</sup> U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, pp. 286 ss. (cfr. Id., *Isopoliteia* (voce), in *Enciclopedia italiana*, Roma 1933; Id., *Isopoliteia* (voce), in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. IX, Torino 1965, p. 174), seguito da P. Catalano, *Linee*, vol. I, cit., pp. 98 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio*, cit., p. 73, nt. 5. Ma la risonanza si ritrova ad es. anche in F. De Martino, *Storia*, vol. II, 2<sup>a</sup> ed., cit., pp. 77 ss.

<sup>62</sup> = A. Chanotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996, nr. 28.

<sup>63</sup> Sull'*epigamia* specificamente, e in rapporto al *conubium* romano, utili riflessioni si trovano esposte in E. Volterra, *La nozione giuridica del conubium*, in *Studi in onore di Emilio Albertario*, vol. II, Milano 1953, pp. 345 ss., 369 ss. (anche in Id., *Scritti giuridici. II. Famiglia e successioni [1940-1966]*, Napoli 1991, pp. 283 ss.).

*isopoliteia*<sup>64</sup> lo rende difficilmente giustificabile e, in secondo luogo, perché appare più probabile che la capacità processuale, in capo a un residente di una *polis* ellenistica che avesse la capacità di acquistarvi la proprietà immobiliare, fosse implicita (come del resto probabilmente avveniva a Roma in base al *commercium*<sup>65</sup>).

---

<sup>64</sup> Cfr. anche A. Chaniotis, *Age of Conquests. The Greek World from Alexander to Hadrian*, Cambridge 2018, p. 310.

<sup>65</sup> La questione si pone per il periodo anteriore all'introduzione del pretore peregrino, e cioè con riferimento alle *legis actiones*. Per l'ammissibilità dei Latini alle *legis actiones*, A. Schmidt, *Zum internationalen Rechtsverkehr der Römer*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 9 (1888), pp. 122 ss.; P.F. Girard, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, vol. I, Paris 1901, pp. 103 ss., 206, 211 ss.; E. Weiss, *Studien zu den römischen Rechtsquellen*, Leipzig 1914, pp. 47 ss. (*contra v.* la rec. di P. Koschaker, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 37 (1916), pp. 373 ss.); U. Bahr, *Die Geschichte der decemviri stlitibus iudicandis und der centumviri*, Greifswald 1919, p. 49; G. Sautel, *Essai sur la notion romaine de commercium à l'époque ancienne*, in *Varia. Études de droit Romain*, vol. I, Paris 1952, pp. 1 ss.; F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, München 1988, pp. 264 ss.; A. Fernández de Buján, *Derecho*, cit., p. 112; L. Gagliardi, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in L. Garofalo (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, vol. I, Padova 2007, pp. 101 ss., 139; F. Lamberti, *Percorsi*, cit., p. 27, nt. 54. Da una prospettiva più ampia, che interessa i peregrini dotati di *commercium*, A. Guarino, *Commercium e ius commercii*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli. IV. Teoria generale del diritto, filosofia del diritto, diritto romano, diritto internazionale, diritto privato, economia, sociologia, storia economica*, Milano 1974, pp. 3567 ss. (anche in Id., *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1980, pp. 266 ss. e in Id., *Altre pagine di diritto romano*, Napoli 2006, pp. 31 ss.); U. Bahr, *op. cit.*, pp. 44 ss.; M. Kaser, *Ius honorarium und ius civile*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 101 (1984), pp. 1 ss., 15 ss.; Id., *Altrömische Eigentum und usucapio*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 105 (1988), pp. 122 ss.; Id., *Ius gentium*, Wien 1993, pp. 91 ss.; M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, p. 61 (ma cfr. con opinione differente lo stesso M. Kaser in un precedente lavoro e cioè *Vom Begriff des commercium*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. II, Napoli, s.d. ma 1953, pp. 131 ss., 141); L. Gagliardi, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano 2002, pp. 439 ss.; Id., *I collegi giudicanti: decemviri, centumviri, septemviri, recuperatores. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, vol. II, Padova 2012, pp. 339 ss., 363. Opinioni diverse di M. Wlassak, *Der Ausschluss der Latiner von der römischen Legisactio*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 28 (1907), pp. 114 ss.; G. Pugliese, *Il processo civile romano. I. Le legis actiones. Corso di diritto romano, Anno accademico 1961-62*, Roma 1962, p. 235, nt. 18; A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit., pp. 47 ss. Dubitativamente M. Talamanca, *Istituzioni*, cit., p. 107.

Più degno di nota è però il rilievo principale di Paoli e cioè che l'*enktesis* e l'*epigamia* fossero capacità implicite in capo a un *polites*. Questo rilievo pone un argomento molto serio contro la tesi maggioritaria.

Tuttavia, va sottolineato che nel panorama delle epigrafi l'attribuzione dell'*isopoliteia* "di tipo cittadino" si accompagnava non solo all'attribuzione di *enktesis* ed *epigamia*, ma anche alla promessa di protezione (*asylia*, *asphaleia*) e alla concessione di altri privilegi, tra cui il diritto di pascolo (*epinomia*) e l'esenzione da tributi (*ateleia*)<sup>66</sup>.

Leggendo l'insieme dei testi, si ha dunque l'impressione che l'indicazione del riconoscimento di specifici diritti o capacità agli *isopolitai* avesse un valore esclusivamente paradigmatico per agevolare i cittadini alla comprensione del contenuto dei trattati e dei principali diritti loro spettanti.

---

<sup>66</sup> Ad es. IG V,1 962, ll. 18-23 (Laconia, Kotyrta): *ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι καὶ [τοῖς] | ἐγγόνοις καὶ χρημά[σιν ἀσφά]λειαν καὶ ἀσυλίαν κ[αὶ πολέ]|[μ]ου καὶ εἰράνας καὶ ἰσοπο[λιτεί]αν καὶ ἐπινομίαν καὶ [ἀτέλει]αν πάντων; IG V,1 1312, ll. 2-11 (Laconia, Thalamai): [Ἴππολ]αίως προξένως ἡμε[ν] | [καὶ] εὐεργέτας τῆς πόλεος τῶ[ν] | [Θ]αλαματῶν αὐτῶς τε καὶ ἐκγό[ν]ω[ς], ἐπεὶ πολλὰς καὶ μεγάλας χ[ρ]εῖ|[α]ς εὐ[ε]ργετοῦντες ἦκοντι τὰμ πόλιν· ἡμεν δὲ αὐτοῖς ἰσοπολιτεία[ν], | γὰρ τε καὶ οἰκίας ἐνκτησιν καὶ ἐπινομίαν καὶ ἀτέλειαν· ὑπά[ρ]χειν | δὲ αὐτοῖς καὶ τᾶλλα τίμια, ὅσα κ[αὶ] | τοῖς ἄ[λ]λο[ις] ε[ὐ]εργετ[α]ίς; IG V,2 11 (= IPArk 36,c), ll. 8-12 (Arcadia, Tegea, ante 228 a.C.): ἰσοπολιτείαν καὶ ἔμπα[σιν] οἰκίας καὶ γῆς, ἐπινομία[ν], ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, ἀσφάλειαν καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρή[ν]ηι καὶ αὐτῶι καὶ γένει; IG V,2 396, ll. 8-12 (Arcadia, Lousoi, tardo III sec. a.C.): εἶναι δὲ αὐτῶι ἰσοπολιτείαν καὶ ἀτέλειαν πάντων καθ'ἄπερ καὶ τοῖς λοιποῖς προξένοις; IG V,2 419 (= IPArk 28), ll. 1-15 (Arcadia, Phigalea, ca. 240 a.C.): [ἐπειδὴ ἐπελθόντες οἱ] πρεσβευταὶ καὶ διαλύο[ν]τες οἱ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν Τίμαιος Κλεόπατρος | [...7... τό τε ψάφισμα τὸ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν ἀπ[ὸ] [ἔδωκαν καὶ αὐτοῖ] διελέγοντο ὅμοια τοῖς ἐν τ[ῶ]ι ψάφισματι ἀξίωντες διαλυθῆ<ναι> ποτὶ τῶ[ι]ς Φιαλέας, συνπ[α]ρόντες δὲ καὶ τῶν ἐ Φιαλείας | [παρελθόντων] Θαρυκίδας Ὀνόμανδρος, Ανφίμα[χ]ος, ...7...λας, Ὀρθολαΐδας Κραταιμένης, Τι | [...8... Δ]αμάρετος τὰ αὐτὰ ἀξίων, ἔδοξε τῶι | [πόλει τῶι Μ]εσσανίων, ἡμεν τοῖς Μεσσανίοις κα[ὶ] τοῖς Φιαλέοις ἰσοπολιτείαν καὶ ἐπιγαμία[ν] ποτὶ ἀλλ'ἄλλως, ποιήσασθαι δὲ καὶ συνβολάν, ἃ[ν]περ δοκεῖ] ἀνοφτέρας ταῖς πόλεοις, τὰν δὲ χ[ρ]ῶραν καρπ[ί]ζεσθαι ἐκατέρως τῶς τε Μεσσανίω[ι]ς καὶ τῶς Φιαλέας, καθὼς καὶ νῦν καρπιζόμεθα; FD III 1, 490 (Focide, Delfi, 40-30 a.C.: per la datazione D. Rousset, *Microfederalism in Central Greece: the Dorians and Oitaians*, in H. Beck - P. Funke (ed.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, pp. 222 ss.), ll. 2-15: Χαριγένης ὁ Δωριαρχέων τοῦ κοινοῦ τῶν Δωριέων τῶν | ἐγ Ματροπόλεως Δ[ε]λφῶ[ν] τοῖς ἄρχουσι καὶ τῶι | πόλει χαίρει. τῶν δεδομένων [τιμίων ὑπὸ τοῦ κοι]νοῦ τῶν Δωριέων Διοδώρωι Δωρο[θ]εοῦ τῶι ὑμετέρωι | πολῖται ἀπεστάλκαμ[ε] ὑμῖν ἀντίγραφον τὸ ὑπογε[γ]ραμμένον· Δωριαρχέοντος Χ[αριγέν]εος τοῦ Ἀλέ[ξ]ωνος, γραμματεῦντος δὲ [τῆς βουλῆς Λυ?]σία τοῦ Εὐξίθεου Βοαίου, ἔ[δο]ξε ἐν ἀγορᾷ τελείωι | τοῖς Δωριέοις πάντοις δεδόσ[θ]αι ὑπὸ τοῦ κοι]νοῦ τῶν Δωριέων Διοδώρωι Δω[ρ]ο[θ]εοῦ Δελφῶι καὶ ἐκ[τ]ῶν ἰσοπολιτε<ί>αν, ἐπινομίαν, [γὰρ καὶ οἰκίας ἔμπα]σιν, ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰ[ρ]ήνας, καὶ τᾶλλα | πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ[νοις] ὑπάρχει | παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Δωριέων.*



Del resto, anche in *IC III iii 4*, subito dopo le parole che ho riportato e sulle quali si soffermò Paoli, si legge che agli *isopolitai* spettavano non solo *enktesis* ed *epigamia*, ma la partecipazione a tutte le cose divine e umane spettanti agli iscritti alle tribù e inoltre diritti economici in relazione al commercio, diritti di sfruttamento del demanio (per coltivazione e pascolo), obblighi fiscali equiparati a quelli degli altri cittadini, diritti di partecipare a feste religiose<sup>67</sup>. Inoltre, va detto che Paoli ha totalmente ignorato le disposizioni che si traggono dalle epigrafi del *Delphinion* di Mileto<sup>68</sup>.

Va aggiunto, per altro aspetto e per completezza del quadro che ho inteso fornire, che in molti casi l'*isopoliteia* "di tipo cittadino" non era fatta valere, ma restava a titolo onorario<sup>69</sup>. E questo pare attestato anche dal fatto che molto spesso, in casi di attribuzioni individuali di tale *isopoliteia*, l'*isopolites* era contestualmente reso anche *proxenos*, il che fa presupporre che non fosse atteso un suo trasferimento, ma al contrario ci si aspettasse la sua permanenza nella città nella quale si trovava<sup>70</sup>.

Tutto questo nel complesso indica dunque che in base all'*isopoliteia* "di tipo cittadino":

- 1) gli *isopolitai* delle *poleis* ellenistiche avevano il diritto di acquisire la piena cittadinanza nella *polis* legata da un trattato di *isopoliteia* con la propria;
- 2) la cittadinanza dei nuovi cittadini poteva conoscere alcune particolari limitazioni;
- 3) i nuovi *politai* godevano di tutti i diritti politici attivi e passivi;
- 4) evidentemente (per l'esigenza indicata al punto nr. 2) essi erano registrati in un registro particolare per tenere conto delle particolari limitazioni alle quali erano, come cittadini, sottoposti;
- 5) c'era, almeno in alcuni casi, un controllo a monte molto attento, evidentemente mediante registri, sul modo nel quale i cittadini che facevano domanda di cittadinanza avessero conseguito la cittadinanza originaria;
- 6) la vecchia cittadinanza restava latente o potenziale;
- 7) tutto ciò presuppone che vi fosse un'ordinata tenuta dei registri civici.

---

<sup>67</sup> Ll. 15-30, 38-40.

<sup>68</sup> Come già rilevato anche da I. Savalli, *La concessione*, cit., p. 861, nt. 45.

<sup>69</sup> Questo dato è stato ampiamente sviluppato da W. Gawantka, *Isopolitie*, cit., pp. 81 ss., 113 ss.

<sup>70</sup> Queste problematiche sono state discusse: D. Knoepfler, *Eretria. Fouilles et recherches. XI. Décrets érétréens de proxénie et de citoyenneté*, Lausanne 2001, pp. 23, 251; W. Mack, *Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World*, New York 2015, pp. 208 ss.; M. Mili, *Religion and Society in Ancient Thessaly*, Oxford 2015, p. 71.

#### 4. Ricapitolazione della tesi di Niebuhr alla luce dell'inquadramento dell'*isopoliteia* "di tipo cittadino" ellenistica

Torniamo a questo punto a Niebuhr e ricapitoliamo il suo argomento:

- a) egli colse che Dionigi di Alicarnasso parlava di *isopoliteia* nei rapporti tra Romani e Latini del V secolo a.C., il che è certamente un dato innegabile;
- b) applicò quindi la definizione dell'*isopoliteia* "di tipo cittadino" ellenistica alla situazione laziale;
- c) desunse che, in modo analogo a quanto era accaduto nei rapporti tra le *poleis* ellenistiche, i Latini che emigravano in Roma o in altre città latine, così come i Romani che si spostavano in altre città del *Latium* acquistassero la cittadinanza della città di destinazione;
- d) errò tuttavia nell'affermare che gli *isopolitai* ellenistici quando acquistavano la nuova cittadinanza mantenessero effettiva quella d'origine, ciò che, per le ragioni indicate sulla base delle fonti, non è sostenibile (la cittadinanza d'origine restava in realtà solo potenziale);
- e) in ogni caso, non ammise che i Latini trasferiti a Roma (e viceversa) mantenessero la loro vecchia cittadinanza in virtù del principio "*nemo duarum civitatum civis esse iure civili potest*"<sup>71</sup> e quindi, pur per altra via, giunse alla stessa conclusione che avrebbe raggiunto se, sotto questo aspetto, avesse inteso l'*isopoliteia* "di tipo cittadino" ellenistica nel modo che la dottrina maggioritaria oggi ritiene, a mio avviso giustamente, corretto.

L'intuizione di Niebuhr basata sull'*isopoliteia* ellenistica sarebbe stata in seguito alla base e all'origine di tutte le teorie successive sul c.d. *ius migrandi*<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Da Cic. *Balb.* 11.28. In questo Niebuhr fu seguito a un dipresso da A. Bouché-Leclercq, *Manuel*, cit., p. 172, nt. 3, secondo il quale *isopoliteia*, in Dionigi di Alicarnasso, sarebbe un «*terme impropre, car il implique pour les ἰσοπολίται la faculté d'exercer partout les droits de citoyen, et le droit romain n'admet pas qu'on puisse être membre de deux cités à la fois*». Per una trattazione analitica del principio che ho sopra parafrasato, M. Genovese, *Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, vol. IV, Torino 2010, pp. 1591 ss.

<sup>72</sup> Pur nelle diverse varianti e cioè: a) *isopoliteia* alla base di un sistema in cui il *ius migrandi* era a priori integrato con i *iura commercii*, *conubi* e *suffragi* a formare quasi un diritto di cittadinanza (Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 635 ss.); e b) *isopoliteia* sostanzialmente coincidente con il *ius migrandi* e attuata, mediante trasferimento del domicilio, a consentire l'acquisto della cittadinanza (M. Humbert, *Municipium*, pp. 108 ss.; Id., *La colonisation*, cit., p. 54; A. Maffi, *Ricerche sul*

## 5. Verifica della tesi di Niebuhr alla luce di alcuni passi di Dionigi di Alicarnasso

Dato che nella teoria di Niebuhr non esistono testimonianze dirette dell'esistenza del *ius migrandi* tra Romani e Latini, ulteriori rispetto al fatto che Dionigi di Alicarnasso riferisca il termine *isopoliteia* alla realtà laziale del V secolo a.C., io credo che noi dobbiamo a questo punto verificare se vi siano altri elementi nell'opera di Dionigi di Alicarnasso che consentano di attribuire allo scrittore greco l'affermazione dell'esistenza di un tale *ius*.

Ebbene, io ritengo che Dionigi di Alicarnasso, pur applicando il termine del diritto ellenistico "*isopoliteia*" ai rapporti tra Romani e Latini, non ritenesse che nel contesto laziale tale *isopoliteia* desse adito a un *ius migrandi*. Questo sembra indicato da un paio di passi della sua opera e da un'osservazione generale sulla natura giuridica del *foedus Cassianum*.

Dobbiamo considerare in primo luogo il racconto di Dionigi relativo agli anni 486-485 a.C., dal terzo consolato di Spurio Cassio Vecellino alla sua morte (paragrafi 68-78 dell'ottavo libro delle *Antiquitates Romanae*).

All'inizio del paragrafo 68 si legge che furono eletti consoli per il 486 a.C. Proculo Virginio Tricosto Rutilo e, appunto, Spurio Cassio Vecellino per la terza volta. Scoppiarono guerre contro Equi, Ernici e Volsci. Contro i primi andò a combattere, vincendo, Virginio; contro gli altri, Cassio<sup>73</sup>. Anche Cassio ebbe buon giuoco nel prevalere contro i nemici. I Volsci si arresero presto. Subito dopo, anche gli Ernici giunsero a trattative di pace<sup>74</sup> e, dice Dionigi, con loro Cassio concluse, su mandato senatorio<sup>75</sup>, un trattato di pace che era copia conforme di quello concluso con i Latini

---

*postliminium*, Milano 1992, p. 7). Un'impostazione differente è quella di P. Sánchez, *L'isopoliteia*, cit., il quale, senza entrare nel merito della sussistenza o meno del c.d. *ius migrandi* in età arcaica (p. 49), intende che l'*isopoliteia* dei Latini nel V secolo a.C. in base al *foedus Cassianum* fosse una vera e propria cittadinanza (p. 77: essa designerebbe, a suo avviso, «*l'ensemble des droits du citoyen*», *c'est-à-dire, dans un contexte romain, la ciuitas Romana ou, si l'on veut rendre le préfixe iso-*, "*les mêmes droits que les citoyens romains*". *Aucun des passages... ne permet de penser que Denys ait songé, dans certains cas seulement et sans jamais le dire explicitement, à une citoyenneté potentielle échangée sur un pied d'égalité entre Rome et ses différents partenaires dans le cadre de conventions d'isopolitie de type grec. L'ἰσοπολιτεία apparaît toujours comme un privilège concédé unilatéralement par Rome à des groupes d'individus, à des peuples vaincus, ou à des communautés alliées soumises à son autorité*). Questo crea difficoltà di inquadramento generale, essendo i Latini considerati *peregrini* ancora nel I secolo a.C., come attesta Gai 1.79. V. P. Catalano, *Linee*, vol. I, cit., pp. 270 ss.; L. Gagliardi, *Decemviri*, cit., p. 393, nt. 762.

<sup>73</sup> Dion. Hal. 8.68.1.

<sup>74</sup> Dion. Hal. 8.68.2-3.

<sup>75</sup> Dion. Hal. 8.68.4.

nel 493 a.C.<sup>76</sup>. Ciò, aggiunge Dionigi, naturalmente suscitò una vera e propria indignazione da parte di quei senatori che a Cassio avevano dato il mandato di concludere il trattato: in particolare i senatori più anziani, e più influenti, non condividevano il principio che gli Ernici godessero dello stesso onore riservato ai Latini, che erano della stessa stirpe dei Romani.

Il giorno dopo il suo trionfo, nello stesso anno 486 a.C., Cassio convocò l'assemblea del popolo. Nel suo discorso ricordò dapprima il suo primo consolato del 502 a.C., in cui aveva sconfitto i Sabini. Quindi, citò il suo secondo consolato, in cui aveva concluso il *foedus* con i Latini. Poi, dopo aver ricordato che nel suo terzo consolato aveva infine sconfitto i Volsci e indotto alla sottomissione gli Ernici, concluse asserendo che avrebbe presentato una proposta che avrebbe portato grandi benefici al popolo<sup>77</sup>.

Presentò l'indomani la sua proposta proprio a quel senato che già lo aveva criticato per il trattato con gli Ernici. Propose una redistribuzione di terre a vantaggio di Romani, ma anche di Latini ed Ernici<sup>78</sup>. Si opposero l'altro console, Virginio, e i tribuni della plebe, i quali erano favorevoli a una redistribuzione soltanto a vantaggio di cittadini Romani, non avendo i Latini e gli Ernici partecipato a quelle conquiste<sup>79</sup>. Si sottolineava che solo da poco gli Ernici erano entrati in una relazione di amicizia (*φιλία*) con i Romani.

A questo punto assume rilievo un primo passo di nostro interesse, Dion. Hal. 8.72.4-5:

(4) ταῖς δ' ἐξῆς ἡμέραις ἀρρωστίαν σκηπτόμενος οὐκέτι κατέβαινεν εἰς τὴν ἀγορὰν, ἀλλ' ὑπομένων ἔνδον ἐπραγματεύετο βία καὶ χειροκρασία κυρῶσαι τὸν νόμον· καὶ μετεπέμπετο Λατίνων τε καὶ Ἑρνίκων ὅσους ἐδύνατο πλείστους ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν. (5) οἱ δὲ συνήεσαν ἄθροοι, καὶ δι' ὀλίγου μεστὴ ξένων ἦν ἡ πόλις. ταῦτα μαθὼν ὁ Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε κατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει,

---

<sup>76</sup> διαπραξάμενος δὲ τὸν θρίαμβον αὐτῷ δοθῆναι τὰς πρὸς Ἑρνίκας ἐξήνεγκεν ὁμολογίας· αὐταὶ δ' ἦσαν ἀντίγραφοι τῶν πρὸς Λατίνους γενομένων.

<sup>77</sup> Dion. Hal. 8.70.4.

<sup>78</sup> Dion. Hal. 8.70.5. Un resoconto dei fatti differente è in Liv. 2.41, ove non è menzione degli Ernici come beneficiari della distribuzione agraria. Vd. N.L.J. Meunier, *Le lac Régille, les Dioscures et Cérès: de la crise romano-latine à la crise patricio-plebéienne*, in M. Cavalieri - R. Lebrun - N.L.J. Meunier, *De la crise naquirent les cultes. Approches croisées de la religion, de la philosophie et des représentations antiques. Actes du colloque international organisé à Louvain-la-Neuve les 12 et 13 juin 2014 par le Centre d'étude des Mondes Antiques et le Centre d'Histoire des Religions Cardinal Julien Ries et les Actions de Recherche Concertées «A World in Crisis?»*, Turnhout 2015, pp. 147 ss., 162.

<sup>79</sup> Dion. Hal. 8.71.1-6. Per l'opinione di Virginio, anche 8.72.3.

χρόνον ὀρίσας οὐ πολὺν. ὁ δὲ Κάσσιος τάναντία ἐκέλευσε κηρύττειν παραμένειν τοὺς μετέχοντας τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν ἐπικυρωθῇ ὁ νόμος.

Cassio invitò Latini ed Ernici a recarsi a Roma a votare a favore della sua proposta di legge<sup>80</sup> e gli appartenenti a tali popoli accorsero in massa. Dionigi dice che in breve “la città si riempì di stranieri” (δι’ ὀλίγου μεστή ξένων ἦν ἡ πόλις).

L’iniziativa di Cassio di chiamare al voto Latini ed Ernici fu un colpo di mano<sup>81</sup>, non avendo essi il diritto di voto.

Ciò è dimostrato dal fatto che, come si legge nel passo, venuto a conoscenza dell’accaduto, Virginio comandò di divulgare per le strade l’ordine che coloro che, tra Latini ed Ernici giunti a Roma, non fossero κατοικοῦντες in città andassero via, e stabilì un termine brevissimo entro il quale entrasse in vigore la misura. Orbene, nella terminologia ellenistica κατοικοῦντες erano detti i soggetti domiciliati (se si vuole usare la terminologia latina che deriva da *domicilium*), o residenti (se si vuole impiegare la moderna terminologia italiana) nelle città<sup>82</sup>. Cassio per tutta risposta dispose, opponendo quindi di fatto il veto al collega, che tutti quegli stranieri che godevano dell’*isopoliteia*, pertanto di nuovo Latini ed Ernici (e s’intende: anche se non κατοικοῦντες), potessero restare in città, finché non fosse stata approvata la legge.

I senatori si riunirono, si opposero alla proposta di Cassio<sup>83</sup>, che, l’anno seguente, il 485 a.C., fu perseguito in giudizio con l’accusa di avere, con la sua legge, aspirato alla tirannide<sup>84</sup> e fu condannato a morte, venendo precipitato infine dalla rupe Tarpea<sup>85</sup>.

Da questo passo si ricavano due dati importanti.

---

<sup>80</sup> Dion. Hal. 8.72.4. Di ciò non fa invece parola Liv. 2.41, al pari delle altre fonti antiche che si riferiscono ai fatti: Cic. *rep.* 2.49, 2.60; *Lael.* 28; *Phil.* 2.114; Diod. 11.37.7; Val. Max. 5.8.2, 6.3.2; Plin. *nat.* 34.15, 34.30; Flor. 1.17.26.7.

<sup>81</sup> Un’anticipazione di fatti storici successivi, secondo D. Kremer, *Ius Latinum*, cit., p. 43. Secondo P. Sánchez, *L’isopoliteia*, cit., p. 70, «[i]l ne s’agit pas de décider si les Latins et les Herniques ont, juridiquement, le droit de voter à Rome, – ils le possèdent, car leur condition d’ἰσοπολιται n’est pas virtuelle – mais uniquement de savoir si on leur permettra de se rendre à Rome en personne pour l’exercer»: ma non risulta, a mio avviso, che nel caso di specie fosse in concreto denegato ai Latini l’esercizio di un diritto loro spettante (il *ius suffragi*), che altrimenti essi avrebbero certamente cercato di far valere.

<sup>82</sup> Ho trattato questo tema in L. Gagliardi, *I paroikoi delle città dell’Asia Minore in età ellenistica e nella prima età romana*, in *Dike*, 12-13 (2009-2010), pp. 303 ss.

<sup>83</sup> Dion. Hal. 8.74.2.

<sup>84</sup> Dion. Hal. 8.77 s.

<sup>85</sup> Dion. Hal. 8.78.5. Vd. E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, nuova ed. rivista, Milano 2005, p. 263.

Il primo è che i Latini e gli Ernici domiciliati a Roma erano rimasti stranieri: *xenoi*.

Il secondo – e si tratta di una conferma dei dati già noti da altre vie – è che nel V secolo a.C. Latini ed Ernici a Roma non votavano nelle assemblee del popolo, anche se residenti.

Questo rende altamente improbabile, se non del tutto impossibile, che Latini ed Ernici godessero di un'*isopoliteia* eguale a quella che sarebbe stata prevista, alcuni secoli dopo, dai trattati tra le città ellenistiche.

Il passo rende inoltre insostenibile l'idea del *ius migrandi* rappresentata da Niebuhr e da Mommsen, secondo cui l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini sarebbe stata automatica. Il passo prova al contrario che esistevano Latini residenti a Roma non cittadini romani.

Esso rende difficilmente proponibile anche l'idea del *ius migrandi* rappresentata da Michel Humbert<sup>86</sup>, secondo cui l'acquisto della cittadinanza romana per i Latini trasferiti non era automatica, ma avveniva su richiesta degli interessati, secondo lo schema che sarebbe stato proprio delle città federate di età ellenistica: non si comprende perché nel 486 a.C. i Latini e gli Ernici domiciliati a Roma, qualora avessero potuto farlo, non avessero optato per quella cittadinanza romana che avrebbe conferito loro il diritto di voto e di partecipare alle distribuzioni di terre da parte della città.

Le determinazioni ora raggiunte sono confermate da un secondo testo di Dionigi di Alicarnasso, nel quale è scritto che nel 492 a.C., durante una carestia e per le connesse gravi tensioni sociali verificatesi nell'Urbe, alcune città latine offrirono ai Romani di emigrare presso di loro, conseguendo la cittadinanza locale. Dion. Hal. 7.18.3:

*τοιαύτης δὲ καταστάσεως οὐσης περὶ τὴν Ῥώμην αἱ πλησιόχωροι πόλεις ἐκάλουν τοὺς βουλομένους οἰκεῖν παρὰ σφίσι Ῥωμαίων πολιτείας τε μεταδόσει καὶ ἄλλων φιλανθρώπων ἐλπίσιν ὑπαγόμεναι, αἱ μὲν ἀπὸ τοῦ βελτίστου δι' εὐνοίαν τε καὶ ἔλεον τῆς συμφορᾶς, αἱ δὲ πλείους διὰ φθόνον τῆς πάλαι ποτὲ εὐτυχίας. καὶ ἦσαν οἱ ἀπαναστάντες πανοικεσία καὶ μεταθέμενοι τὰς οἰκήσεις ἐτέρωσε πολλοὶ πάνυ· ὧν οἱ μὲν ἀνέστησαν αὐθις, ἐπειδὴ κατέστη τὰ πράγματα τῆς πόλεως, οἱ δὲ καὶ διέμειναν.*

Come ha messo in luce già Luigi Capogrossi Colognesi<sup>87</sup>, la formulazione dell'offerta della cittadinanza sarebbe incomprendibile se i Romani già avessero goduto del diritto di acquisirla mediante trasferimento del

---

<sup>86</sup> M. Humbert, *La colonisation*, cit., p. 54 e nt. 22.

<sup>87</sup> L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio*, cit., p. 73, nt. 6.

domicilio in ragione del *foedus Cassianum*. Si ritrova una conferma che così non fosse.

Un altro argomento contro la tesi di Niebuhr è infine di carattere generale: come ha osservato ancora Capogrossi Colognesi, l'*isopoliteia* ellenistica che ho qui chiamato "di tipo cittadino" realizzava relazioni bilaterali, mentre nel caso del *foedus Cassianum* siamo di fronte a un trattato istitutivo di una confederazione plurilaterale fra *civitates*, sicché sarebbe impossibile che ciascun Latino e ciascun Romano fosse «contemporaneamente titolare, oltre che della sua cittadinanza d'origine, di tutte le altre cittadinanze dei membri della lega: un vero e proprio *monstrum* giuridico cui probabilmente lo stesso Dionigi non ha mai pensato»<sup>88</sup>. Questo rilievo mi conduce direttamente a esporre le considerazioni che svolgo nel prossimo paragrafo.

## **6. Dionigi di Alicarnasso non impiegava il termine "isopoliteia" nel senso di "isopoliteia di tipo cittadino" come invece riteneva Niebuhr**

Dopo aver escluso, sulla base degli argomenti finora svolti, che Dionigi di Alicarnasso ritenesse che esistesse un *ius migrandi* reciproco tra gli abitanti delle città latine, resta a questo punto da chiarire ancora un tema: e cioè con quale significato, allora, Dionigi impiegasse il termine "isopoliteia" quando descriveva i rapporti tra le città latine basati sul *foedus Cassianum*. Abbiamo visto che la definizione giuridica dell'*isopoliteia* "di tipo cittadino", alla quale siamo pervenuti, non si attaglia alla realtà romana, perché in quest'ultima, in base al *foedus Cassianum*, esistevano *commercium conubiumque* reciproci tra le varie *civitates*, mentre mancava proprio quel *ius migrandi* che viceversa esisteva – secondo le modalità che ho cercato di delineare – nel mondo ellenistico.

Come ho accennato in precedenza, tuttavia, bisogna considerare che nel mondo greco-ellenistico si parlava di *isopoliteia* non solo nei rapporti basati su un trattato tra due *poleis* (si tratta dell'*isopoliteia* considerata da Niebuhr), ma anche nei rapporti tra due *koina/sympoliteiai* (o più precisamente parlando: due *koina* organizzati in forma di *sympoliteiai*), in quelli tra un *koinon/sympoliteia* e una *polis* e infine in quelli tra *poleis* interne a uno stesso *koinon/sympoliteia*.

Come è noto, la *sympoliteia*, della quale sono esistiti nel tempo modelli largamente differenziati, poteva essere, nella struttura di nostro interesse,

---

<sup>88</sup> L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio*, cit., p. 74, seguito da M. Felici, *Profili*, cit., p. 23.

una confederazione o, se si vuole, una sorta di Stato federale<sup>89</sup>, tra due o più *poleis* che condividevano, secondo forme variabili in base al contenuto del trattato istitutivo, elementi giuridici, politici, religiosi ed economici<sup>90</sup>. In una *sympoliteia* di tal genere esistevano due livelli di cittadinanza (non parlerei di “doppia cittadinanza”<sup>91</sup>). Vi era una cittadinanza superiore,

---

<sup>89</sup> Fermo restando che non si tratta di una denominazione antica, come avverte, tra altri, Th. Corsten, *Vom Stamm zum Bund. Gründung und territoriale Organisation griechischer Bundesstaaten*, München 1999, p. 246, la dottrina ha espresso valutazioni diverse sulla portata del c.d. federalismo greco. V. per due opposti orientamenti, l’opinione più favorevole di F.W. Walbank, *Were there Greek Federal States?*, in *Scripta Classica Israelica. Yearbook of the Israel Society for the Promotion of Cassical Studies*, 3 (1976-1977), pp. 27 (anche in Id., *Selected Papers. Studies in Greek and Roman History and Historiography*, Cambridge 1985, pp. 20 ss.) e quella più ristretta di A. Giovannini, *Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland*, Göttingen 1971, pp. 87 ss. [idee successivamente riprese in Id., *Les relations entre États dans la Grèce antique du temps d’Homère à l’intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.)*, Stuttgart 2007, *passim*; cfr. anche Id., *Genèse et accomplissement de l’État fédéral de la Grèce antique à la constitution américaine de 1787-1789*, in K. Buraselis - K. Zoumboulakis (ed.), *The Idea of European Community in History. II. Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece*, Athens 2003, pp. 143 ss.].

<sup>90</sup> J.A.O. Larsen, *Greek Federal States*, Oxford 1968, pp. XI ss.; H. Schmitt, *Überlegungen zur Sympolitie*, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12.-16. September 1993)*, Köln-Weimar-Wien 1994, pp. 35 ss.; A. Chanotis, *Die Verträge*, cit., pp. 104 ss., 421 ss.; C. Bearzot, *Un’ideologia del federalismo nel pensiero greco?*, in L. Aigner Foresti - A. Barzanò - C. Bearzot - L. Prandi - G. Zecchini (a cura di), *Federazioni*, cit., pp. 161 ss.; H. Beck, *Polis*, cit., pp. 9 ss.; Id., *“The Laws of the Fathers” versus “The Laws of the League”*. *Xenophon on Federalism*, in *Classical Philology*, 96 (2001), pp. 355 ss.; P. Doukellis, *Föderalismus in hellenistischer und römischer Zeit: Theorien und Praktiken*, in P. Siewert - L. Aigner-Foresti (hrsg.), *Föderalismus in der griechischen und römischen Antike*, Stuttgart 2005, pp. 432 ss., 59 ss.; J.B. Scholten, *Sympoliteia*, in R.S. Bagnall - K. Brodersen - C.B. Champion - A. Erskine - S.R. Huebner (ed.), *The Encyclopedia*, cit., pp. 6476 ss.; Y. Löbel, *Die Poleis der bundesstaatlichen Gemeinwesen im antiken Griechenland. Untersuchungen zum Machtverhältnis zwischen Poleis und Zentralgewalten bis 167 v. Chr.*, Alessandria 2014, pp. 24 ss. La *sympoliteia* si differenziava dalla semplice *symmachia*: Arist. *Pol.* 1261a 24-30. Sul punto S. Vilatte, *Aristote et les Arcadiens. Ethnos et Polis dans la Politique*, in *Dialogues d’Histoire Ancienne*, 10 (1984), pp. 179 ss.; M.H. Hansen, *Aristotle’s Reference to the Arkadian Federation at Pol. 1261a 29*, in Th.H. Nielsen - J. Roy, *Defining Ancient Arcadia. Acts of the Copenhagen Polis Centre. VI. Symposium, April, 1-4 1998*, Copenhagen 1999, pp. 80 ss.; M. Dreher, *Symmachia und Sympoliteia bis 323 v.Chr.*, in K. Buraselis - K. Zoumboulakis (ed.), *The Idea of European Community in History. II. Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece*, Athens 2003, pp. 27 ss.; per l’età ellenistica, K. Buraselis, *Considerations on Symmachia and Sympoliteia in the Hellenistic Period*, *ivi*, pp. 39 ss. e, per un survey della letteratura, C. Lasagni, *La definizione di “stato federale” nel mondo greco*, in *Dike*, 12-13 (2009-2010), pp. 219 ss., 252.



comune ai cittadini di tutte le *poleis* del *koinon*, e a essa si aggiungeva una cittadinanza locale all'interno di ciascuna *polis*. Le norme che regolavano i rapporti tra le due cittadinanze possono così riassumersi<sup>92</sup>: i cittadini di ciascuna *polis* godevano della cittadinanza federale; il *koinon* poteva concedere a singoli che non fossero cittadini del *koinon*, o a comunità esterne (altri *koina*, o *poleis*) la cittadinanza federale, ma non le cittadinanze locali delle singole *poleis* del *koinon*<sup>93</sup>; soprattutto, per quanto a noi più da vicino interessa, le *poleis* non potevano, in condizioni

---

<sup>91</sup> L'espressione è in uso negli studi più recenti. Paradigmaticamente, H. Beck - P. Funke, *An Introduction to Federalism in Greek Antiquity*, in H. Beck - P. Funke (ed.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, pp. 1 ss., 6 ss., ove si trova anche un resoconto analitico della tradizione dell'impiego di tale espressione. V. anche J.A.O. Larsen, *The Early Achaean League*, in G.E. Mylonas - D. Raymond (ed.), *Studies Presented to D. M. Robinson on His Seventieth Birthday*, vol. II, Saint Louis (Missouri) 1953, pp. 797 ss.; H. Beck, *Polis*, cit., pp. 55 ss., 174 ss.; A. Rizakis, *La double citoyenneté dans le cadre des koina grecs: l'exemple du koinon achéen*, in A. Heller - A.-V. Pont (éd.), *Patrie d'origine et patries électives. Les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009*, Bordeaux 2012, pp. 23 ss.; C. Lasagni, *Politeia in Greek Federal States*, in L. Cecchet - A. Busetto (ed.), *Citizens*, cit., pp. 68 ss., 78 ss.; Id., *Le realtà locali nel mondo greco. Ricerche su poleis ed ethne della Grecia occidentale*, Alessandria 2019, p. 173.

<sup>92</sup> V. W. Kolbe, *Das griechische Bundesbürgerrecht*, cit., pp. 129 ss.; M. Sordi, *Il federalismo greco nell'età classica*, in L. Aigner Foresti - A. Barzanò - C. Bearzot - L. Prandi - G. Zecchini (a cura di), *Federazioni*, cit., pp. 3 ss.; C. Lasagni, *Il concetto di realtà locale nel mondo greco. Uno studio introduttivo nel confronto tra poleis e stati federali*, Roma 2011, pp. 127 ss.; Id., *Politeia*, cit., p. 75.

<sup>93</sup> Un'eccezione pare rappresentata da SEG. 35, 389, ove è riportata una decisione della lega dei Trifili di concedere la (*iso*)*politeia* a un gruppo di dodici individui, stabilendo che essi sarebbero stati integrati nella *polis* di Macisto, ove avrebbero esercitato i loro diritti politici. Questo sembrerebbe eccezionale rispetto alla norma generale. V. in tal senso Th.H. Nielsen, *Triphylia: An Experiment in Ethnic Construction and Political Organisation*, in Id. (ed.), *Yet More Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart 1997, pp. 129 ss., 149; C. Ruggeri, *L'état fédéral de la Triphylie. Remarques sur l'histoire politique et constitutionnelle*, in *Πρακτικά του 5' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπολις 24 - 29 Σεπτεμβρίου 2000. Β. Αρχαιότης και Βυζάντιον*, Αθήναι 2001-2002, pp. 165 ss.; Id., *Gli stati intorno a Olimpia. Storia e costituzione dell'Elide e degli stati formati dai perieci elei (400-362 a.C.)*, Stuttgart 2004, p. 134; C. Lasagni, *Politeia*, cit., p. 99. Tuttavia l'iscrizione potrebbe spiegarsi anche nel senso che la deliberazione di Macisto sulla concessione della cittadinanza locale fosse stata assunta contestualmente. In tal senso A. Rizakis, *La double citoyenneté*, cit., p. 30. Per l'individuazione e la collocazione di Macisto rinvio a Th.H. Nielsen, *Triphylia*, in M.H. Hansen - Th.H. Nielsen, *An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation*, Oxford 2004, pp. 540 ss., 544.

normali, concedere la propria cittadinanza locale a persone che non avessero prima ottenuto la cittadinanza federale dal *koinon*<sup>94</sup>.

In questa sede mi interessa sottolineare quale fosse la natura della cittadinanza federale che poteva essere oggetto di concessione da parte di un *koinon* ad altri *koina*, a *poleis* esterne o a individui esterni al *koinon*.

Ebbene, dalle fonti risulta che la cittadinanza federale che era concessa da un *koinon* faceva sorgere in capo agli individui che la ricevevano l'*enktesis* e l'*epigamia* all'interno del *koinon* e con tutti i suoi abitanti e inoltre conferiva loro un'*isopoliteia*<sup>95</sup>.

Si consideri il testo particolarmente chiaro di IG IX,1<sup>2</sup> 1 3A, *συνθήκα καὶ συμμαχία Αἰτωλοῖς καὶ Ἀκαρνανοῖς*<sup>96</sup> del 262 a.C., ove alle ll. 11-13 si legge:

*εἶμεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν ποτ' ἀλλάλους καὶ γ|ᾶς ἔγκτησιν τῶι τε Αἰτωλῶι ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ τῶι Ἀκαρναῖνι ἐν Αἰτωλίαι καὶ πολίταν εἶμε|ν τὸν Αἰτωλὸν ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ τὸν Ἀκαρναῖνα ἐν <A>ίτωλῆι ἴσογ καὶ ὅμοιον.*

Si parlava di un'*isopoliteia* (*πολίταν εἶμεν ἴσογ καὶ ὅμοιον*) tra i due *koina* degli Etoli e degli Acarnani. Essa non era un'*isopoliteia* “di tipo cittadino”,

---

<sup>94</sup> V. Syll.<sup>3</sup> 522, I-III, da Naupatto, confederazione etolica. A. Rizakis, *La double citoyenneté*, cit., p. 34.

<sup>95</sup> Questo dato, nelle sue linee generali, e a prescindere dalle ulteriori considerazioni che andrò sviluppando, anche connesse con la distizione tra *isopoliteia* “di tipo cittadino” e “di tipo federale”, è noto e ben accetto dagli studiosi moderni, a partire, come già constatato anche per altre questioni relative alla materia dell'*isopoliteia*, da E. Szántó, *Das griechische Bürgerrecht*, cit., p. 150, seguito dalla letteratura successiva. Cfr. G. Niccolini, *La confederazione Achea*, Pavia 1914, p. 255, nt. 1; A. Aymard, *Les assemblées de la Confédération achaienne*, Bordeaux 1938, p. 110; V. Ehrenberg, *The Greek State*, London 1969, p. 127; H. Bengtson, *Griechische Geschichte. Von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit*, V ed., München 1977, p. 427; J.A.O. Larsen, *Lycia and Greek Federal Citizenship*, in *Symbolae Osloenses*, 33 (1957), pp. 5 ss.; Id., *Greek Federal States*, cit., pp. XIX ss.; D. Martin, *Greek Leagues in the Later Second and First Centuries B.C.*, vol. II, Ann Arbor - London 1975, pp. 536 ss. Potevano peraltro darsi nelle diverse leghe casi particolari in ordine alla spettanza di tutti i singoli diritti ricompresi nell'*isopoliteia* (federale) a tutti gli abitanti del *koinon*, come segnalato da A. Rizakis, *La double citoyenneté*, cit., p. 36. Articolata nel tempo la posizione di H. Swoboda: cfr. *Studien zu den griechischen Bünden. 3. Die Städte im achäischen Bunde*, in *Klio*, 12 (1912), pp. 17 ss.; *Lehrbuch der griechischen Staatsaltertümer*, 6<sup>a</sup> ed., Tübingen 1913, p. 209; *Zwei Kapitel aus dem griechischen Bundesrecht*, Wien-Leipzig, p. 16. Diversa opinione in W. Schwahn, *Das Bürgerrecht der sympolitischen Bundesstaaten bei den Griechen*, in *Hermes*, 66 (1931), pp. 97 ss.; Id., *Sympoliteia*, in A.F. Pauly, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumwissenschaft*, neu bearb. von G. Wissowa, vol. IV A1, Stuttgart 1931, coll. 1171 ss.

<sup>96</sup> Come si legge alle ll. 1-2 dell'epigrafe.

che conferiva a uno o a tutti i cittadini di una *polis* il diritto di diventare cittadini della *polis* nella quale si trasferivano, perché qui non si trattava di un rapporto tra *poleis* e avente a oggetto le cittadinanze locali, ma si trattava di una condivisione della cittadinanza federale di due *koina*<sup>97</sup>.

Questa *isopoliteia*, che possiamo chiamare dunque “di tipo federale”, come indica il testo citato dava diritto a *enktesis* e a *epigamia*<sup>98</sup>, ma non a una cittadinanza locale. Alla stessa regolamentazione era improntata l'*isopoliteia* tra un *koinon* e una singola *polis* a esso esterna<sup>99</sup>.

Gli individui che dall'esterno diventavano *sympoliteuomenoi* di un *koinon*, beneficiando della detta *isopoliteia*, potevano infatti certamente stabilirsi in una *polis* dello stesso<sup>100</sup>, ma vi restavano come *katoikountes* e non avevano il diritto di ricevere la cittadinanza dalla *polis* nella quale si erano stabiliti<sup>101</sup>, benché ovviamente potessero chiederla o riceverla per iniziativa della *polis* stessa.

Inoltre, anche i cittadini delle varie *poleis* che si trovavano unite in una *sympoliteia* non avevano con ogni probabilità, e nonostante qualche

---

<sup>97</sup> Sulle inferenze che da *IG IX,1<sup>2</sup> 1 3A* possono trarsi in merito all'organizzazione politica della lega acarnana, v. K. Freitag, *Akarnania and the Akarnanian League*, in H. Beck - P. Funke (ed.), *Federalism*, cit., pp. 66 ss., 80.

<sup>98</sup> A questo proposito v. già Xen. *Hell.* 5.2.11-19 per la lega olintica nel 382 a.C. Sull'importanza di questo testo, M. Zahrnt, *Olynth und die Chalkidier*, München 1971, pp. 83 ss.; M. Sordi, *Il federalismo*, cit., p. 5; H. Beck, “*The Laws*”, cit., pp. 360 ss.; A. Rizakis, *La double citoyenneté*, cit., p. 24, nt. 4 e nt. 6, p. 36, nt. 74; J. Pascual González, *La sympoliteia*, cit., p. 177; P. Funke, *Aitolia and the Aitolian League*, in H. Beck - P. Funke (ed.), *Federalism*, cit., pp. 86 ss., 103; M. Zahrnt, *The Chalkidike and the Chalkidians*, *ivi*, pp. 341 ss., 350. La disposizione di *IG IX,1<sup>2</sup> 1 3A*, ll. 11-13 sarebbe non una regola generale ma uno «*special arrangement*» secondo P. Funke, *Aitolia*, cit., pp. 86 ss., 103 ss., nt. 45, ma ciò mi sembra discutibile.

<sup>99</sup> Ad es., tra il *koinon* della Focide e Tino: *IG IX,1 97* (300/250 a.C.); tra il *koinon* degli Etolie e *Oaxos*: *IG IX,1<sup>2</sup> 1 193 = IC I V, 19 = H.H. Schmitt, Die Staatsverträge*, cit., vol. III, nr. 585 [(fine III / inizio II sec. a.C.), *isopoliteia*] e quindi *Syll.<sup>3</sup> 622* [(inizio II sec. a.C.); in esso è menzionato l'*hapax koinopoliteia* da ritenersi equivalente a *isopoliteia*: B, l. 13]. Cfr. P. Funke, *Die Aitoler in der Ägais: Untersuchungen zur sogenannten Seepolitik der Aitoler im 3. Jh. v. Chr.*, in E. Winter (hrsg.), *Vom Euphrat bis zum Bosphorus: Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag*, vol. I, Bonn 2008, pp. 253 ss., 265 ss.; C. Lasagni, *Politeia*, cit., pp. 104 ss.; Id., *Le realtà*, cit., p. 174.

<sup>100</sup> La spettanza di questa *isopoliteia* teoricamente prescindeva dal trasferimento (W. Gawantka, *Isopolitie*, cit., p. 148), ma, in difetto di quest'ultimo, l'esercizio concreto dei diritti connessi si palesa come difficilmente configurabile.

<sup>101</sup> K. Freitag, *Zur Integration von Neubürgern in den griechischen Bundesstaaten in Hellenistischer Zeit - Ein Problemaufriss*, in L.M. Günther (hrsg.), *Migration und Bürgerrecht in der Hellenistischen Welt*, Wiesbaden 2012, pp. 83 ss., 92 ss.; C. Lasagni, *Politeia*, cit., p. 105; Id., *Le realtà*, cit., pp. 173 ss. e nota 148. Cfr. *IG IX,1<sup>2</sup> 1 189* (trattato degli Etolie con Mitilene, 193 a.C. ca.), ll. 1-4; *IG IX,1<sup>2</sup> 1 192* (trattato degli Etolie con Teos, 204-203 a.C. ca.).

opinione meno favorevole in dottrina<sup>102</sup>, il diritto di diventare, mediante trasferimento di domicilio, cittadini di un'altra delle *poleis* del *koinon*. Lo attesta<sup>103</sup> IG IX,2 517<sup>104</sup>, decreto della città di Larissa databile tra il 217 e il 214 a.C.<sup>105</sup>, con il quale la *polis* su ordine di Filippo V concesse la propria cittadinanza<sup>106</sup> a tutti i Tessali e a tutti gli altri Greci residenti (ll. 6-7: κρίνω ψηφίσασθαι ὑμᾶς ὅπως τοῖς κατοικοῦσιν παρ' ὑμῶν Θεσσαλῶν ἢ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων δοθῆι πολιτεία; per un totale di oltre duecento persone), il che prova che i membri del *koinon* tessalo<sup>107</sup> non avevano il diritto di ottenere la cittadinanza in ognuna delle *poleis* della *sympoliteia* mediante trasferimento di domicilio, ma al contrario la naturalizzazione doveva essere espressamente decisa da ogni città. Lo stesso si ricava da IG IX,2, 234, iscrizione della seconda metà del III secolo a.C. attestante (ll. 1-3: ἡ πόλις Φαρσαλίουν τοῖς καὶ οὐς ἐξ ἀρχᾶς συμπολιτευομένοις καὶ συμπολιτευομένοις πάνσα προθυμῶν ἔδουκε τὴν πολιτείαν κατὰ πᾶν Φαρσαλίους τοῖς | ἐξ ἀρχᾶς πολιτευομένοις) un decreto con cui Farsalo concesse la cittadinanza locale (con assegnazione di terre in proprietà,

---

<sup>102</sup> Cfr. V. Ehrenberg, *The Greek State*, cit., p. 127.

<sup>103</sup> I testi che qui di seguito commenterò, sono parte di una sorta di piccolo dossier tematico, che è stato composto da M. Feyel, *Polybe et l'histoire de Béotie au III<sup>e</sup> siècle avant notre ère*, Paris 1942, pp. 285-300, e che ha avuto in seguito numerose riprese da parte degli studiosi: Ph. Gauthier, *Les cités*, cit., pp. 197 ss.; M. Launey, *Recherches sur les armées hellénistiques. Réimpression avec addenda et mise à jour, en postface par Y. Garlan - Ph. Gauthier - Cl. Orrieux*, vol. II, Paris 1987, pp. 657-659; A. Rizakis, *La politeia*, cit., pp. 123 ss.; R. Lonis, *L'anaplérôsis ou la reconstitution du corps civique avec des étrangers à l'époque hellénistique*, in Id. (éd.), *L'étranger dans le monde grec. II. Actes du Deuxième Colloque sur l'Étranger, Nancy, 19-21 septembre 1991*, Nancy 1992, pp. 245 ss., 255 ss.; A. Chaniotis, *War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History*, Oxford 2005, p. 86; J. Pascual González, *La sympoliteia*, cit., pp. 175 ss.

<sup>104</sup> *Syll.*<sup>3</sup> 543.

<sup>105</sup> Con maggiore probabilità per quest'ultimo anno: Chr. Habicht, *Epigraphische Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der makedonischen Herrschaft*, in B. Laourdas - Ch. Makaronas (ed.), *Ancient Macedonia*, Thessalonike 1970, pp. 273 ss.

<sup>106</sup> Con contestuale, benché non esplicitata, assegnazione di terre. Previa *dokimasia*, secondo C. Feyel, *Δοκιμασία. La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy 2009, pp. 355 ss.

<sup>107</sup> Un'opinione differente su questo testo e sui successivi è proposta da R. Oetjen, *Antigonid Cleruchs in Thessaly and Greece: Philip V and Larisa*, in G. Reger - F.X. Ryan - T.F. Winters (ed.), *Studies in Greek Epigraphy and History in Honor of Stephen V. Tracy*, Bordeaux 2010, pp. 237 ss., secondo il quale (pp. 243 ss. per il caso presente) i destinatari della cittadinanza non erano semplici residenti del *koinon*, ma «royal soldiers in the process of being settled in the cities as cleruchs» (nella fattispecie, soldati del re di Macedonia Filippo V). Resterebbe comunque il fatto che, come esplicitamente indicato dal testo in esame, essi erano Tessali e che il loro acquisto di cittadinanza di una *polis* diversa dalla propria non era automatico.

consentita dall'*enktesis*) a centosettantasei *sympoliteuomenoi* del *koinon* tessalo, che avevano recentemente<sup>108</sup> ricevuto la cittadinanza federale, per ricompensarli del loro sostegno militare<sup>109</sup>, e ancora da *Syll.*<sup>3</sup> 531<sup>110</sup>, proveniente da Dime, in Acaia, che riporta un decreto con cui nella prima metà del III secolo a.C. la città concesse (dietro pagamento di una somma di danaro) la cittadinanza locale a un gruppo di abitanti stranieri<sup>111</sup>, che erano però già partecipi del *koinon* (ll. 32-34: [καὶ κοινω]νεόντω θεοκολιᾶν ἄν ἁ πόλις καθιστᾶι | [ἐν τᾷ φυλᾷ τᾷ] ἑαυτῶν, καὶ ἀρχείων τῶν εἰς τὸ Κοινὸν | [καὶ τὰν πόλιν φόρων καὶ τὰς εἰσφορ]ὰς τὰς [τε] εἰς τὸ

---

<sup>108</sup> In questo senso interpreterei quanto indicato dalle parole: τοῖς καὶ οὐς ἐξ ἀρχᾶς συμπολιτευομένοις. Ha certamente ragione R. Oetjen, *Antigonid Cleruchs*, cit., p. 247 a proporre la seguente traduzione dell'estratto che riporto nel testo: «*The city of the Pharsalians awarded those who behaved as if they had been fellow citizens from the beginning and fought courageously citizenship like the Pharsalians who had been citizens from the beginning*». Ed egli ha certamente ragione a segnalare come non precise le traduzioni o non perfettamente pertinenti i commenti dei seguenti autori: M. Feyel, *Polybe*, cit., p. 291 («à ceux qui ont la sympolitie depuis l'origine»); L. Moretti, *Iscrizioni storiche ellenistiche. Testo critico, traduzione e commento. II. Grecia centrale e settentrionale*, Firenze 1975, p. 63 («a coloro che già dalle origini le sono stretti in *simpolitia*»); J.C. Decourt, *Décret de Pharsale pour une politographie*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 81 (1990), pp. 163 ss., 164, e *I.ThessEnipeus* 50, p. 61: («à ceux qui déjà dès l'origine participent avec les Pharsaliens à l'exercice des droits politiques»); R. Lonis, *L'anaplérôsis*, cit., p. 258 («ils étaient liés à Pharsale par des liens de sympolitie et cela depuis longtemps»); e adde B. Helly, *L'État thessalien. Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi*, Lyon 1995, p. 303 («à ceux qui déjà depuis l'origine participent à l'exercice des droits politiques et ont eu part aux actions militaires avec tout le zèle possible»); secondo B. Helly, i nuovi naturalizzati erano *penestes*, in accordo con l'interpretazione di J. Ducat, *Les Pénestes de Thessalie*, Besançon 1994, p. 105, il quale, dal canto suo, p. 107, segue la traduzione di J.C. Decourt); R. Bouchon - B. Helly, *The Thessalian League*, in H. Beck - P. Funke (ed.), *Federalism*, cit., pp. 231 ss., 236 («*who for the longest time shared in the life of the city of Pharsalians and fought side by side with them*»); sulla stessa linea dello studio da ultimo citato). Io condivido la traduzione di Oetjen, ma ritengo, a differenza dell'A., che i nuovi naturalizzati fossero già *sympoliteuomenoi* del *koinon* (così anche Ph. Gauthier, *Les cités*, cit., p. 198), seppur da non molto tempo e nell'epigrafe si specifichi che erano considerati equiparati ai *sympoliteuomenoi* originari.

<sup>109</sup> Non affermerei, con J. Pascual González, *La sympoliteia*, cit., pp. 175 ss., sulla base di questa iscrizione e della precedente, che «*los tesalios forman una sympoliteia no isopoliteica*», in quanto, pur non avendo i Tessali il diritto di *isopoliteia* “di tipo cittadino”, godevano nondimeno di quella “di tipo federale”.

<sup>110</sup> = A.D. Rizakis, *Achaïe III. Les cités achéennes: épigraphie et histoire*, Athènes 2008, pp. 44-47, nr. 3, ll. 32-34, da cui riprendo il testo che cito.

<sup>111</sup> Ampio esame del contenuto del decreto è quello svolto da A. Rizakis, *La politeia dans les cités de la confédération achéenne*, in *Tyche*, 5 (1990), pp. 109 ss., 110 ss., e v. quindi Id., *La double citoyenneté*, cit., p. 33.

κοινὸν κα<γ>γ[ραφάς])<sup>112</sup>. E ancora, assume rilevanza IG IV<sup>2</sup>,1 28, iscrizione di Epidauro del 146 a.C., che attesta che numerosi *sympoliteuomenoi* della lega Achea, immigrati da varie altre *poleis* verso Epidauro, avevano servito l'esercito della lega nel contingente di quest'ultima città, senza però diventarne cittadini, ma restandovi nella condizione, per loro certamente deteriore, di *isopolitai* nel senso federale del termine<sup>113</sup>.

È dunque chiaro che tutti i *sympoliteuomenoi* delle varie *poleis* di un *koinon* potevano trasferirsi come *katoikountes* da una *polis* all'altra, ma senza il diritto di acquisirvi la cittadinanza, in quanto non erano potenzialmente cittadini di tutte le *poleis* del *koinon*, anche perché ciò avrebbe realizzato una situazione giuridica difficilmente configurabile, come abbiamo visto sostenuto anche da Capogrossi Colognesi in relazione alle città legate dal *foedus Cassianum*<sup>114</sup>.

Se noi riflettiamo su questa *isopoliteia* federale che dava diritto a *enktesis* ed *epigamia*, ma non al diritto di acquistare la cittadinanza di una *polis* mediante immigrazione, vediamo che essa è per molti versi sovrapponibile ai rapporti tra i Latini del V secolo a.C., che avevano *commercium conubiumque*, ma non *ius migrandi*.

Sembra dunque altamente probabile che Dionigi di Alicarnasso abbia impiegato per i Latini il termine *isopoliteia* non nel senso di *isopoliteia* "di tipo cittadino", come è stato finora inteso, da Niebuhr in poi, ma nel senso dell'*isopoliteia* federale delle *sympoliteiai*.

---

<sup>112</sup> Un fatto simile fu probabilmente quello attestato dal decreto di concessione della cittadinanza conservato in *Syll.*<sup>3</sup> 529, sempre relativo a Dime, e risalente alla seconda metà del III secolo a.C.: la naturalizzazione fu prevista a favore di cinquantadue persone, previa *dokimasia* individuale (C. Feyel, *Δοκιμασία*, cit., 353). In relazione al caso attestato da questa iscrizione, vari autori hanno pensato che i nuovi cittadini fossero mercenari: M. Feyel, *Polybe*, cit., pp. 295 ss.; F.W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybius. II. Commentary on Books VII-XVIII*, Oxford 1967, p. 536; M. Launey, *Recherches*, II., cit., p. 658. *Contra*, Ph. Gauthier, *Les cités*, cit., p. 200.

<sup>113</sup> Cfr. in questo senso J.A.O. Larsen, *The Rights of Cities within the Achaean Confederacy*, in *Classical Philology*, 66 (1971), pp. 81 ss., 83; G.A. Lehmann, *Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios*, Göttingen 2001, pp. 88 ss.; A. Rizakis, *La double citoyenneté*, cit., p. 37; C. Lasagni, *Politeia*, cit., p. 87.

<sup>114</sup> *Supra*, § 5 i.f.

**7. Conclusione: individuazione del contenuto dell'*isopoliteia* tra Romani e Latini nell'opera di Dionigi di Alicarnasso e nella realtà laziale del V secolo a.C.**

In conclusione, dal *foedus Cassianum* erano stati previsti per i Latini il *commercium* e il *conubium* con i Romani, ma certamente non il *ius migrandi* (e neppure, con ogni probabilità, il *ius suffragi*).

Evidentemente, Dionigi di Alicarnasso scelse di indicare in lingua greca quei *commercium conubiaque*, spettanti ai Latini nei confronti dei Romani e viceversa, con il termine di *isopoliteia*, che era proprio (con buona approssimazione) dei suoi tempi e delle sue latitudini e che contrassegnava, in modo altamente confrontabile con la realtà laziale<sup>115</sup>, le città greche ed ellenistiche legate tra loro da un rapporto di *sympoliteia*. Tale *isopoliteia* “di tipo federale”, da tenersi distinta dall'*isopoliteia* “di tipo cittadino”, a differenza di quest'ultima non prevedeva che chi si trasferiva da una città a un'altra avesse il diritto di acquistarne la cittadinanza, ma prevedeva la condivisione di *enktesis* ed *epigamia*. Del resto, l'*enktesis* e l'*epigamia* erano fortemente assimilabili al *commercium*<sup>116</sup> e al *conubium* romani/latini.

Niebuhr non colse che Dionigi impiegava, a proposito dei rapporti tra Romani e Latini, l'*isopoliteia* nel senso “federale” del termine greco-ellenistico, ma la intese nel senso “cittadino”, traendone la conseguenza logica che gli abitanti del *Latium* antico avessero il diritto di acquistare la cittadinanza di un'altra città della stessa regione, trasferendovi il domicilio. Tutto questo invece mancava nei rapporti giuridici tra Romani e Latini. Ciò fu alla base di una vera e propria invenzione, da parte sua, del *ius migrandi* arcaico dei popoli latini.

Tutte le evidenze indicano, al contrario, che un tale *ius migrandi*, nell'età arcaica di Roma, non è mai esistito.

---

<sup>115</sup> In questo senso mi sembra interpretabile anche il pensiero di A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, cit., p. 32 («[i]n the settlement of 338 *conubium* and *commercium* are named as distinct *iura* for the first time, in the place of that vague *isopolity*, of which Dionysius speaks as still subsisting between all Latins in the early fifth century»). Opinione diversa di M. Humbert, *La colonisation*, cit., p. 54.

<sup>116</sup> Nel senso che il *commercium* romano abilitasse i *peregrini* all'acquisto di immobili a Roma (come l'*enktesis* del mondo greco), v. M. Kaser, *Vom Begriff des commercium*, cit., pp. 131 ss.; G. Tibiletti, *Latini e Ceriti*, cit., pp. 239 ss.; M. Humbert, *Municipium*, cit., p. 83, nt. 110; S.T. Roselaar, *The Concept of commercium*, cit., p. 402; cfr. Id., *Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of ager publicus in Italy, 396–89 B.C.*, Oxford 2010, pp. 71 ss.; A. Corbino, *La risalenza*, cit., p. 79, nt. 294. Cautamente anche M. Talamanca, *Istituzioni*, cit., p. 449. Diversa opinione in A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit., pp. 57 ss.

**Abstract:** In the *Antiquitates Romanae*, Dionysius of Halicarnassus used the term *isopoliteia* to describe the relationship between Romans and Latins after the *foedus Cassianum* (493 a.C.). The modern historian Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) explained the meaning of *isopoliteia* in Dionysius' work based on comparison with the meaning that the term had had in the treaties between the *poleis* of the Hellenistic age. Building on the results achieved, Niebuhr developed a theory, according to which Romans and Latins enjoyed a mutual *ius migrandi*. In this essay, the theory of Niebuhr (which greatly influenced the subsequent doctrine) is subjected to a critical examination and it is denied that in the fifth century B.C. the so-called *ius migrandi* ever existed between Romans and Latins.

**Keywords:** *ius migrandi* – Barthold Georg Niebuhr – *isopoliteia* – hellenistic *poleis* – *foedus Cassianum*

**Description:** This research points to some of the the problems connected with shipwrecks and their relations to known economic and social situations of the ancient world.